Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 26 settembre 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 65108

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

1979

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1978, n. **1104**.

Istituzione in Castelfranco Veneto di un istituto professionale alberghiero di Stato.

N. 1104. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo, viene istituito in Castelfranco Veneto (Treviso), a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, un istituto professionale alberghiero di Stato avente finalità ed ordinamento speciali e ne viene approvata la tabella organic

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1979
Registro n. 68 *Istruzione, foglio n.* 132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1979, n. **469**.

Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 42 della legge 26 aprile 1974, n. 191;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri:
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

Decreta:

E' approvato, nell'unito testo vistato dal Ministro dei trasporti, il regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1974, n. 191.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1979
Atti di Governo, registro n. 23, *foglio n.* 9

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 APRILE 1974, N. 191, SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NEI SERVIZI E NEGLI IMPIANTI GESTITI DALL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

Capo I

AMBIENTE DI LAVORO - LINEE FERROVIARIE

Art. 1.

(Art. 2 della legge n. 191/1974)

Segnali per ostacoli fissi o mobili in zone di transito

I contorni di eventuali ostacoli fissi ineliminabili devono essere tinteggiati a strisce orizzontali gialle e nere alte cm 20, per una larghezza di almeno cm 20 e per un'altezza massima di m 3 dal suolo.

Altri ostacoli, temporaneamente inamovibili, devono essere segnalati con cartelli, se necessario opportunamente illuminati, di forma triangolare, indicanti « pericolo generico » conformi alle norme della tabella UNI 7545, parte 1ª.

Art. 2.
(Art. 2 della legge n. 191/1974)
Accessi e passaggi interni

Le strutture delimitanti passaggi nei capannoni di officina, di rimessa, di sala gru, di magazzino e simili, destinati al transito contemporaneo di persone e di rotabili devono distare almeno cm 158 dal bordo interno della più vicina rotaia.

Strutture a distanza inferiore devono essere tinteggiate a strisce orizzontali gialle e nere alte cm 20 e per un'altezza massima di m 3 dal suolo per indicare il divieto di transito contemporaneo di veicoli ferroviari e persone.

Nel caso di passaggi riservati a veicoli non circolanti su binari, e qualora non risultasse disponibile alle persone un franco di cm 70, devono essere apposti cartelli indicanti il divieto di transito contemporaneo di veicoli e persone.

Art. 3.
(Art. 3 della legge n. 191/1974)
Aperture e fosse

Le aperture esistenti nel suolo e nel pavimento dei luoghi e degli ambienti di lavoro o di passaggio, che debbono rimanere scoperte e che non possono essere protette mediante parapetti, devono essere segnalate con cartelli, se necessario opportunamente illuminati, di forma triangolare per « pericolo generico » del tipo già descritto all'art. 1.

Le fosse di visita per rotabili, per piattaforme girevoli e per carrelli trasbordatori, quando non siano sufficientemente illuminate, devono essere segnalate con cartelli di forma triangolare con bordo di colore giallo del tipo adottato per segnalare cadute in aperture nel suolo. Tali cartelli devono essere apposti su sostegni per renderli visibili dai diversi punti di accesso.

Art. 4.
(Art. 6 della legge n. 191/1974)
Segnalazioni di vie di transito non percorribili

Le vie di transito nei piazzali di ogni impianto ferroviario, che per lavori di riparazioni e manutenzioni in corso, o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere segnalate con cartelli — di forma triangolare per indicare « pericolo generico » del tipo già descritto all'art. 1 — posti alle estremità del tratto pericoloso ed in corrispondenza di ogni accesso intermedio allo stesso.

Art. 5.
(Art. 7 della legge n. 191/1974)
Piani inclinati

In alcune speciali stazioni di smistamento i carri sganciati fra loro od a gruppi vengono spinti sulla « sella di lanciamento » o portati sul « binario di lanciamento », da dove, per effetto della pendenza dei binari, si avviano nei vari binari del fascio di ricevimento.

Disposizioni locali regolano in ogni stazione di smistamento i dettagli del servizio.

Le manovre interessanti carri che non debbono subire manovre a spinta sono ammesse a condizione che il carro da lanciare sia accompagnato da apposito agente che ne presenzi il freno e regoli con tale mezzo la sua discesa lungo la rampa in modo da garantire l'arresto nel punto stabilito.

Nel caso che il carro da lanciare sia sprovvisto di freno, deve provvedersi perchè il carro stesso sia lanciato agganciato a maglia stretta con altro carro con freno efficiente e presenziato come è detto sopra.

Art. 6.
(Art. 8 della legge n. 191/1974)
Sentieri e piazzole pedonali

Lungo le linee, i sentieri pedonali percorribili devono avere la larghezza minima di cm 50 e l'asse deve trovarsi, dal bordo interno della più vicina rotaia, almeno alla distanza di cui alla seguente tabella:

Vel. max esercizio in km/h.	fino a 100	da 101 a 140	da 141 a 160	da 161 a 180	da 181 a 200	superiore a 200
Distanza in metri . .	1,65	1,75	1,80	1,90	2,00	2,40

Qualora tratti di tali sentieri siano temporaneamente non percorribili per lavori in corso od altre cause, devono essere sbarrati alle estremità ed in corrispondenza di ogni accesso intermedio.

Lungo le gallerie, ponti e viadotti, i sentieri possono essere anche a distanze ridotte per cui il personale all'approssimarsi del treno deve ricoverarsi nelle nicchie e nei piazzaletti di ricovero.

Nei piazzali di ogni impianto ferroviario interessato ai binari devono essere individuati, a cura del locale comitato di sicurezza o, in mancanza di esso, dal capo dell'impianto, sentito, ove esista, l'addetto alla sicurezza, itinerari per consentire al personale di servizio di spostarsi con sicurezza rispetto alla circolazione dei rotabili.

Gli itinerari stessi, se necessario, devono essere delimitati con strisce bianche da ambo i lati o, eventualmente, mediante traverse o altro materiale idoneo.

Le passatoie a raso devono essere delimitate da una striscia bianca larga almeno cm 20.

I suddetti itinerari devono essere riportati su planimetrie in scala idonea ed esposti, almeno per la parte che interessa, in ogni punto dell'impianto nel quale i locali comitati di sicurezza o gli addetti alla sicurezza lo ritengano necessario.

Le piazzole di ricovero nei grandi piazzali di stazione devono essere segnalate con le tabelle di cui al n. 11 dell'allegato 1 al regolamento sui segnali.

Nei piazzali di ogni impianto ferroviario, quando due binari adiacenti sono contemporaneamente impegnati da veicoli ferroviari in manovra, la zona della intervia può essere accessibile al personale di servizio solo se rimane disponibile, rispetto alla sagoma limite dei due binari, uno spazio libero di almeno cm 70 e purchè lo spostamento dei veicoli in manovra, preventivamente annunciato al personale in servizio, avvenga su uno solo dei due binari e con velocità non superiore a 30 km/h.

Tali limitazioni non sono necessarie se lo spazio libero fra le due sagome limite risulta non inferiore a metri 1,40.

Art. 7.
(Art. 9 della legge n. 191/1974)
Passerelle

Sulle travate metalliche devono essere realizzati passaggi laterali. Nei ponti di lunghezza complessiva non superiore a m 30 è, tuttavia ammessa in casi di necessità la realizzazione di una passerella centrale in luogo di quelle laterali.

Quando manca una delle due passerelle laterali, deve essere avvisato il personale viaggiante con le modalità dell'art. 3, punto 15, del regolamento per la circolazione dei treni, perchè ne abbia norma in caso di arresto del treno.

Art. 8.
(Art. 10 della legge n. 191/1974)
Nicchie

Nelle gallerie di lunghezza compresa fra i 100 e i 5.000 metri, la posizione della più vicina nicchia per il ricovero del personale deve essere individuata con i contrassegni di cui al n. 21 dell'allegato n. 1 al regolamento sui segnali.

Nelle gallerie di lunghezza superiore a 5.000 metri i contrassegni di cui sopra sono estesi per una distanza di m 2.500 dagli imbocchi.

Nelle gallerie percorse a velocità superiore a 160 km/h la segnaletica deve estendersi al di là dei suddetti 2.500 m, secondo la tabella sotto riportata:

V	≤ 180	≤ 200	≤ 220	≤ 250
L	2900	3300	3700	4500

In ogni nicchia delle gallerie percorse a velocità superiori a 200 km/h deve porsi in opera un corrimano ancorato nella muratura. Detti corrimano devono essere posti in opera nelle nicchie passanti che mettono in comunicazione due gallerie attigue qualunque sia la velocità della linea.

Nelle gallerie di lunghezza superiore a m 1.000 ogni nicchia deve contenere almeno una torcia a vento.

Art. 9.

(Articoli 11 e 12 della legge n. 191/1974)

Ostacoli lungo la linea

Gli ostacoli fissi ineliminabili (ad eccezione dei marciapiedi e dei piani caricatori), situati a distanza inferiore a m 1,50 dalla più vicina rotaia, devono essere tinteggiati a strisce orizzontali gialle e nere alte cm 20; per gli ostacoli alti oltre i m 2 tale tinteggiatura va limitata alla zona compresa tra i m 1,00 e m 3,00 dal piano del ferro, normalmente al binario, in modo da riuscire ben visibile da entrambi i sensi di marcia dei veicoli ferroviari.

Se si tratta di ostacoli lunghi, la tinteggiatura a strisce può essere limitata alla zona in corrispondenza degli spigoli per una lunghezza di cm 40, sia parallelamente che normalmente al binario.

La medesima segnaletica deve essere riportata sulle sagome limite.

I picchetti di riferimento del binario devono essere tinteggiati con vernice bianca.

Le apparecchiature di sicurezza e segnalamento devono essere tinteggiate, in ogni caso, con colore chiaro ad eccezione di quelle per le quali i regolamenti e le disposizioni dell'Azienda prescrivono diversa colorazione atta a fornire determinate indicazioni ai treni ed alle manovre o ad individuare le caratteristiche funzionali di esse o degli impianti, o parti di impianti, cui si riferiscono.

Tutte le apparecchiature telefoniche devono essere tinteggiate in colore grigio chiaro.

Art. 10.

(Art. 13 della legge n. 191/1974)

Circolazione in bicicletta o ciclomotore con motore spento sulla sede ferroviaria

Sulla sede ferroviaria è di norma vietato circolare su bicicletta o ciclomotore anche se con motore spento.

Può tuttavia essere consentito servirsi di tali mezzi, previo rilascio di apposita autorizzazione scritta, al personale:

a) di stazione, adibito alla manovra degli scambi o ad altre operazioni che richiedano tempestività di intervento;

b) di scorta ai treni, quando debba effettuare la manovra degli scambi;

c) di verifica, nelle stazioni;

d) tecnico ed operaio, per le necessità di manutenzione degli impianti, delle stazioni e lungo la linea;

e) ferroviario in genere, quando per motivi di servizio o per recarsi dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa debba spostarsi lungo linee o nell'ambito degli impianti ferroviari, limitatamente ai casi in cui non esista la possibilità di servirsi utilmente di una strada esterna alla sede ferroviaria;

f) delle ditte appaltatrici, se incaricato di svolgere le stesse incombenze previste nel punto precedente per il personale ferroviario.

Lungo i binari, la circolazione su bicicletta o ciclomotore con motore spento è consentita solo se esista una pista ciclabile larga almeno cm 60, il cui margine lato binario si trovi ad almeno cm 170 dal bordo interno della più vicina rotaia.

Sia nelle stazioni che lungo le linee, la circolazione è in ogni caso inderogabilmente legata alle seguenti prescrizioni:

1) divieto di percorrere le intervie dei binari in esercizio e di usare ciclomotori con paragambe o altri ingombri laterali;

2) obbligo di scendere dal mezzo:

nelle stazioni, in presenza di viaggiatori;

lungo le linee, in caso di incrocio con pedoni o con altri ciclisti;

per attraversare binari in esercizio;

per transitare lungo gallerie e ponti;

all'approssimarsi dei treni;

3) obbligo di non superare la velocità consigliata dalla massima prudenza.

L'uso di biciclette e ciclomotori è comunque vietato nelle ore dal tramonto all'alba (salvo nei piazzali illuminati) ed in presenza di neve o nebbia o altre avversità atmosferiche che possano compromettere la sicurezza della loro circolazione.

Gli impianti ed i tratti di linea per i quali la circolazione può essere ammessa sono determinati dai comitati di esercizio in relazione alle effettive necessità ed alle condizioni locali (frequenza della circolazione dei treni, loro velocità massima, ecc.); caso per caso gli stessi comitati possono stabilire prescrizioni e limitazioni aggiuntive a quelle generali sopra indicate.

Le autorizzazioni scritte sono rilasciate dai dirigenti dell'esercizio delle stazioni, degli impianti riparatori di rotabili, dei magazzini approvvigionamenti, delle agenzie marittime, dei tronchi di linea delle zone i.e., e debbono chiaramente indicare oltre al nominativo dell'interessato, la stazione o l'impianto o la tratta di linea (quest'ultima delimitata dalle esatte progressive chilometriche) per i quali l'autorizzazione stessa viene rilasciata, nonchè il mezzo che può essere usato (bicicletta o ciclomotore).

Nei casi di cui al punto *b*), le autorizzazioni sono rilasciate dal capo reparto movimento e valgono anche per il personale dei treni che effettui la manovra degli scambi.

Art. 11.

(Art. 13 della legge n. 191/1974)

Circolazione con mezzi motorizzati sulla sede ferroviaria

Sulla sede ferroviaria è di norma vietata la circolazione dei mezzi motorizzati (autoveicoli, motocarri, motocicli, ciclomotori, ecc.).

Per esigenze di servizio o nell'interesse dell'esercizio ferroviario, può essere tuttavia consentito il movimento di tali mezzi, previo rilascio di apposita autorizzazione scritta, nei seguenti casi:

a) nei piazzali ferroviari delle stazioni degli scali e degli impianti in genere, ove esistano idonee piste il cui margine lato binario si trovi ad almeno m 2 dal bordo interno della più vicina rotaia; nei tratti in cui attraversano i binari, le piste debbono essere delimitate da entrambi i lati;

b) lungo le linee quando manchi, in modo assoluto, la possibilità di servirsi di vie extraferroviarie ed a condizione che esistano piste larghe almeno m 3, il cui margine lato binario si trovi ad almeno m 2 dal bordo interno della più vicina rotaia.

In presenza di condizioni di esercizio favorevoli, la circolazione dei ciclomotori con motore acceso può essere ammessa anche su piste ciclabili aventi larghezza di almeno cm 60 il cui margine lato binario si trovi ad almeno cm 170 dal bordo interno della più vicina rotaia.

La circolazione dei suddetti mezzi è comunque inderogabilmente legata alle seguenti prescrizioni:

1) nei casi di cui al punto *a*):

rispetto delle eventuali particolari modalità di carattere locale comunicate all'atto del rilascio dell'autorizzazione;

divieto di attraversamento dei binari di corsa; quando ciò sia assolutamente indispensabile per motivi di esercizio, il transito potrà, di volta in volta, essere consentito dal dirigente movimento di turno dopo che questi abbia accertato che nessun treno sia in fase di avvicinamento ed abbia inoltre predisposto i segnali di protezione a via impedita;

attraversamento degli altri binari, a treno fermo, come su passaggio a livello incustodito;

attraversamento degli altri binari, a treno in manovra sotto scorta del personale addetto alla manovra stessa;

2) nei casi di cui al punto *b*):

scorta da parte di agente dipendente da chi ha rilasciato l'autorizzazione (la scorta non è richiesta per i ciclomotori, i quali debbono peraltro osservare le prescrizioni indicate al precedente art. 10);

3) in tutti i casi:

procedere alla velocità consigliata dalla massima prudenza, comunque mai al di sopra dei 20 km/h;
fermare il mezzo motorizzato all'approssimarsi dei treni;
non sostare sui binari da attraversare;
non impegnare con uomini o mezzi lo spazio di metri 1 al di sotto della linea di contatto ad alta tensione.

La circolazione è comunque vietata nelle ore dal tramonto all'alba (salvo negli scali illuminati) ed in presenza di neve o nebbia o altre avversità atmosferiche che ne possano compromettere la sicurezza.

Gli impianti ed i tratti di linea per i quali può essere ammessa la circolazione con mezzi motorizzati sono determinati dai comitati di esercizio in relazione alle effettive necessità ed alle condizioni locali; gli stessi comitati di esercizio possono stabilire prescrizioni o limitazioni aggiuntive a quelle generali sopra indicate.

Le autorizzazioni scritte sono rilasciate dai dirigenti dell'esercizio delle stazioni, degli impianti riparatori di rotabili, dei magazzini approvvigionamenti, delle agenzie marittime, dei tronchi di linea delle zone i.e., e debbono chiaramente indicare, oltre il nominativo dell'interessato, la stazione o l'impianto o la tratta di linea (quest'ultima delimitata dalle esatte progressive chilometriche) per i quali l'autorizzazione stessa viene rilasciata, il mezzo motorizzato che può essere utilizzato (in relazione alle piste esistenti), il nominativo dell'agente al quale è affidata l'eventuale scorta.

Art. 12.

(Art. 15 della legge n. 191/1974)

Verifiche ai ponteggi metallici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Le verifiche ai ponteggi metallici di proprietà dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato vengono eseguite a cura dei capi tecnici, incaricati delle squadre addette alle visite dei ponti in ferro, all'atto della posa in opera e successivamente con controlli periodici trimestrali o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungate interruzioni di lavoro o eventi eccezionali.

All'atto della posa in opera tali verifiche consistono nel controllare che il montaggio venga eseguito secondo il progetto o lo schema tipo approvati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; successivamente le verifiche consistono nel controllare la verticalità dei montanti, il giusto serraggio dei giunti, la tenuta degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi deteriorati, richiedendo il controllo del collegamento elettrico a terra ai competenti agenti del servizio impianti elettrici.

Art. 13.

(Art. 16 della legge n. 191/1974)

Lavori lungo linea

L'organizzazione protettiva per assicurare, al passaggio dei treni, l'incolumità delle persone addette ai lavori lungo la linea e nei piazzali di stazione è definita dall'apposita istruzione sulla protezione dei cantieri approvata dal direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Il personale adibito alla protezione dei cantieri di lavoro, ovunque operante, nonchè gli agenti preposti alla conduzione e scorta dei carrelli e dei treni materiali, devono essere in possesso di apposita abilitazione.

Art. 14.

(Art. 17 della legge n. 191/1974)

Indumento segnaletico del personale incaricato dei servizi di cui al precedente articolo

L'indumento segnaletico del personale incaricato dei servizi di cui all'articolo precedente, consiste in fasce luminescenti da applicarsi sovrapposte o incorporate nell'abito da lavoro oppure in altro elemento dell'abito stesso (berretto o casacca), idoneo per il migliore avvistamento da parte del personale di macchina.

Capo II

ROTABILI

Art. 15.

(Art. 18 della legge n. 191/1974)

Protezione contro il contatto accidentale nel caso del riscaldamento elettrico dei treni

Il riscaldamento sui rotabili dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è disciplinato da apposite istruzioni.

Art. 16.

(Art. 22 della legge n. 191/1974)

Impianti macchine ed apparecchi elettrici dei rotabili

Sui rotabili tutti gli elementi in tensione superiore a 25 V c.a. e 50 V c.c. devono essere protetti da contatto accidentale.

In caso di tensioni superiori a quelle previste dall'art. 304 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, le parti in tensione dovranno essere isolate e il ricambio delle lampade dovrà farsi a circuito disinserito.

I portalampade sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 306 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 debbono essere alimentati con tensioni non superiori a 25 V c.a. od a 50 V c.c.

Quando ciò non fosse possibile, i portalampade metallici devono essere collegati a massa.

Per mettere in tensione le sottostazioni elettriche ambulanti, i carri alimentatori ed i carri filtro, in postazioni esterne ai recinti di sottostazioni elettriche fisse, si devono realizzare, sia pure in via provvisoria, apposite recinzioni in muratura o rete metallica analoghe a quelle richieste per le sottostazioni elettriche fisse.

Gli accessi ai recinti devono essere tenuti chiusi a chiave e le recinzioni vanno munite di cartelli monitori.

Tutte le chiavi di accesso ai recinti ed ai locali delle sottostazioni elettriche ambulanti, dei carri alimentatori e dei carri filtro, debbono essere custodite dal personale autorizzato.

Art. 17.

(Art. 23 della legge n. 191/1974)

Protezione contro il contatto accidentale con conduttori ed elementi in tensione

Sui rotabili i circuiti elettrici ad alta tensione, quando non isolati, devono essere protetti da idonei ripari metallici collegati a massa.

Detti circuiti possono essere altresì collocati in luoghi che risultino accessibili solo dopo aver manovrato idonei dispositivi di sicurezza.

Per l'accesso sul coperto e sugli avancorpi dei mezzi di trazione elettrici, devono essere osservate le specifiche istruzioni emanate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 18.

(Art. 25 della legge n. 191/1974)

Riparazioni e pulizia di rotabili

Quando si eseguono operazioni di pulizia o di riparazione di veicoli in composizione a treni od in manovra, col mezzo di trazione agganciato, il verificatore o l'operaio che vi provvede deve avvertire coll'apposito modulo di prescrizione il macchinista ed il dirigente movimento.

Quest'ultimo appone il visto su detto modulo solo dopo aver provveduto a far proteggere la coda del treno o la colonna da manovrare e adotta i provvedimenti di competenza per quanto riguarda l'immediato avviso al personale di scorta e di stazione, qualora si tratti di treno o di tradotta.

Il macchinista, dal ricevimento del modulo e fino al suo annullamento mediante ritiro dello stesso da parte del medesimo agente che aveva provveduto alla consegna, deve garantire l'immobilità del mezzo di trazione.

Per le operazioni di pulizia o riparazione di rotabili in sosta su binari di stazione o dei parchi, gli uffici compartimentali di esercizio interessati emanano le necessarie disposizioni cautelative di carattere locale, in relazione alle norme di cui all'art. 13 del regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'esercizio delle strade ferrate approvato con regio decreto n. 209 del 7 maggio 1903.

Capo III

LINEE ELETTRICHE

Art. 19.

(Art. 29 della legge n. 191/1974)

Lavori in prossimità di linee ed apparecchiature elettriche aeree sotto tensione

E' vietato eseguire lavori in prossimità di linee ed apparecchiature elettriche ad alta tensione (definita all'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955), di linee di contatto e relativi alimentatori, in tutti i casi in cui, nel corso delle operazioni da svolgere, sia possibile avvicinarsi, sia pure accidentalmente, a parti in tensione con parti del corpo, attrezzi e materiali, a distanza inferiore a quella di sicurezza stabilita in m 1,00 per le linee a tensione fino a 25 kV e in m 3,00 per le linee a tensione superiore a 25 kV e fino a 220 kV.

In tali casi i lavori possono essere eseguiti solo dopo aver provveduto alla disalimentazione e messa a terra in tutte le linee ed apparecchiature che non consentano il rispetto della citata distanza, seguendo le modalità indicate dalle norme di sicurezza per l'esercizio delle linee elettriche dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 20.

Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento valgono le norme e le istruzioni già in vigore presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonchè le norme di comportamento del personale previste dall'art. 31 della legge 26 aprile 1974, n. 191.

Visto, *il Ministro dei trasporti*
PRETI

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera « Winterthur - Societé d'assurance sur la vie », ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, la riassicurazione nello stesso ramo e le operazioni di capitalizzazione, nonchè approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla predetta rappresentanza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della società svizzera « Winterthur - Societé d'assurance sur la vie », con sede in Winterthur, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo, nonché le operazioni di capitalizzazione.

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private espresso nella seduta dell'8 maggio 1979;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

La rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della società svizzera « Winterthur - Societé d'assurance sur la vie », con sede in Winterthur, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo, nonché le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni di polizza, presentate dalla predetta rappresentanza:

tariffa 25 - relativa all'assicurazione a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa 34 (MF) - relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

tariffa 13 - relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

tariffa 11 - relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

tariffa 12 - relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

tariffa 01 - relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 02 - relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 04 - relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale decrescente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 05 - relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale decrescente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 06 - relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e fino al termine del periodo stesso;

tariffa 07 - relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e fino al termine del periodo stesso;

tariffa 20 - relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa 21 - relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa 22 - relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4 % dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

tariffa 54 - relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita, qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento in caso di sua premorienza;

tariffa 59 - relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento;

tariffa 53 - (M-F) relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa 52 - (M-F) relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

tariffa 51 - relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa 50 - relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa - relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente, l'esonero dal pagamento dei premi;

tariffa 79 - relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire in caso di invalidità totale e permanente la corresponsione di una rendita temporanea pagabile fino alla scadenza del contratto o fino al termine del pagamento dei premi;

tariffa 32 (M-F) - relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa 30 (MF) - relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata, pagabile finché è in vita l'assicurato;

tariffa 73 (2) - relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata su due teste pagabile fino al primo decesso;

tariffa 74 (MF) - relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa 31 (MF) - relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

tariffa 33 - relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata su due teste, pagabile fino all'ultimo decesso, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile in una rendita vitalizia, adeguabile, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato forme miste o di tipo misto, in una rendita vitalizia immediata.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(7955)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pulmidone » supposte adulti, nella confezione 10 supposte per g 3 e della relativa serie 10 supposte, uso pediatrico, per g 2, della ditta Devi S.p.a., in Monza. (Decreto di revoca numero 5623/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 27 settembre 1972 e 19 agosto 1974, con i quali vennero registrate ai numeri 12574 e 12574/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Pulmidone » supposte adulti, nella confezione 10 supposte per g 3 e la relativa serie supposte, uso pediatrico, nella confezione 10 supposte per g 2, già a nome della ditta Cosma S.r.l. ed ora a nome della ditta Devi S.p.a., con sede in Monza (Milano), via Italia, 28, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Brescia, via Solferino, 28;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei preparati a base di calcio per via rettale;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pulmidone » supposte adulti, nella confezione 10 supposte per g 3 e della relativa serie 10 supposte, uso pediatrico, per g 2, registrate rispettivamente ai numeri 12574 e 12574/1 in data 27 settembre 1972 e 19 agosto 1974, a nome della ditta Devi S.p.a., con sede in Monza (Milano), via Italia, 28.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7929)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cadisol », nella confezione da 10 supposte, della ditta S.I.R.T. - Laboratori farmaceutici B.B.P., in Pontedera. (Decreto di revoca n. 5621/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 6 febbraio 1964, con il quale venne tra l'altro registrata al n. 8491/B-1 la serie di categoria supposte per uso pediatrico della specialità medicinale denominata « Cadisol », nella confezione da 10 supposte, a nome della ditta S.I.R.T. - Laboratori farmaceutici B.B.P., con sede in Pontedera (Pisa), via Nino Bixio, 30, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei preparati a base di calcio per somministrazione rettale;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della serie di categoria supposte per uso pediatrico della specialità medicinale denominata « Cadisol », nella confezione da 10 supposte, registrate al n. 8491/B-1 in data 6 febbraio 1964, a nome della ditta S.I.R.T. - Laboratori farmaceutici B.B.P., con sede in Pontedera (Pisa), via Nino Bixio, 30.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7927)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Boldoil », nella confezione 30 pillole e delle relative categorie 45 pillole con vit. PP, 6 fiale × 2 cc e sciroppo da g 180, della ditta Istituto biochimico Fontanella, ora Istituto farmaceutico, in Legnano. (Decreto di revoca n. 5634/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 30 giugno 1949, 29 novembre 1949, 23 ottobre 1951 e 9 aprile 1954, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 2147, 2147/A, 2147/B e 2147/C, la specialità medicinale denominata « Boldoil », nella confezione 30 pillole e le relative categorie 45 pillole con vit. PP, 6 fiale × 2 cc e flacone sciroppo da g 180, a nome della ditta Istituto biochimico Fontanella, ora Istituto biochimico farmaceutico, con sede in Legnano (Milano), corso Sempione, 60, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Boldoil », nella confezione 30 pillole e le relative categorie 45 pillole con vit. PP, 6 fiale × 2 cc e sciroppo da g 180, registrate rispettivamente ai numeri 2147, 2147/A, 2147/B, 2147/C in data 30 giugno 1949, 29 novembre 1949, 23 ottobre 1951 e 9 aprile 1954, a

nome della ditta Istituto biochimico Fontanella, ora Istituto biochimico farmaceutico, con sede in Legnano (Milano), corso Sempione, 60.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7915)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio delle categorie supposte della specialità medicinale denominata « Cresilene », nelle confezioni 5 supposte adulti e 5 supposte bambini, della ditta Chemitalia farmaceutici S.p.a., in Baranzate di Bollate. (Decreto di revoca n. 5619/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 4 aprile 1956, con il quale vennero registrate rispettivamente ai numeri 1187/A e 1187/B le categorie supposte della specialità medicinale denominata « Cresilene », nelle confezioni 5 supposte adulti e 5 supposte bambini, a nome della ditta Chemitalia farmaceutici S.p.a., con sede in Baranzate di Bollate (Milano), via Palmanova, 16, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale per uso rettale è a base di calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione delle categorie supposte nelle confezioni 5 supposte adulti e 5 supposte bambini della specialità medicinale denominata « Cresilene », registrate rispettivamente ai numeri 1187/A e 1187/B in data 4 aprile 1958, a nome della ditta Chemitalia farmaceutici S.p.a., con sede in Baranzate di Bollate (Milano), via Palmanova, 16.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7925)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Balsamo Paolini » pomata, nella confezione vasetto da g 20, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico G. Paolini e Figli, in Livorno. (Decreto di revoca n. 5620/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 3 febbraio 1953, con il quale è stata registrata al n. 7442 la specialità medicinale denominata « Balsamo Paolini » pomata, nella confezione vasetto da g 20, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico C. Paolini & Figli, con sede in Livorno, corso Amedeo, 68, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Balsamo Paolini » pomata, nella confezione vasetto da g 20, registrata al n. 7442 in data 3 febbraio 1953, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico G. Paolini & Figli, con sede in Livorno, corso Amedeo, 68.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7926)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Artrovena », nelle confezioni 5 fiale da 10 cc e 5 fiale da 5 cc e della relativa categoria Artroconi nella confezione 10 supposte, della ditta Medal farmaceutici, in Rastignano. (Decreto di revoca n. 5622/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 20 giugno 1959, 23 gennaio 1960 e 30 settembre 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 6157, 6157/1 e 6157/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Artrovena » 5 fiale da 10 cc, la relativa serie 5 fiale da 5 cc e la relativa categoria Artroconi 10 supposte, a nome della ditta Medal farmaceutici, già con sede in Bologna, via de' Coltelli, 16/2, ed ora in Rastignano (Bologna), via A. Costa, 144, preparate nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio farmaco biologico Medix, con sede in Milano, via Monte S. Genesio, 11;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, contenente acido fenilchinolincarbonio, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto l'evoluzione delle conoscenze scientifiche ha messo a disposizione farmaci che dispongono dello stesso tipo di attività e che manifestano effetti collaterali minori;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Artrovena » 5 fiale da 10 cc, della relativa serie 5 fiale da 5 cc e della relativa categoria Artroconi 10 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 6157, 6157/1 e 6157/A in data 20 giugno 1959, 23 gennaio 1960 e 30 settembre 1961, a nome della ditta Medal farmaceutici, con sede in Rastignano (Bologna), via A. Costa, 144.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7928)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bonidone », nella confezione 10 supposte adulti e della relativa serie 10 supposte bambini, della ditta Boniscontro & Gazzone, in Torino. (Decreto di revoca n. 5618/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 23 maggio 1961, con i quali venne registrata rispettivamente ai numeri 18900 e 18900/1 la specialità medicinale denominata « Bonidone » supposte, nelle confezioni 10 supposte adulti e le relative serie 10 supposte bambini, a nome della ditta Boniscontro & Gazzone, con sede in Torino, corso Racconigi, 23, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale per uso rettale è a base di calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bonidone », nella confezione 10 supposte adulti e la relativa serie 10 supposte bambini, registrata rispettivamente ai numeri 18900 e 18900/1 in data 23 maggio 1961, a nome della ditta Boniscontro & Gazzone, con sede in Torino, corso Racconigi, 23.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7924)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca del presidio medico chirurgico denominato « Nankor 50 E AG. ».

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 12 settembre 1972, con il quale venne provveduto alla registrazione al n. 3344 del presidio medico-chirurgico denominato « Nankor 50 E AG. », a nome della ditta Cooper italiana, con sede e domicilio fiscale in Roma, lungotevere A. da Brescia, 9;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 16 dicembre 1978 concernente l'eventuale formazione di TCDD nei presidi medico-chirurgici;

Visto che la ditta non ha presentato entro i termini previsti la documentazione stabilita dall'art. 1 di detto decreto;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Decreta:

E' revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico nelle premesse citato.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7997)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca del presidio medico chirurgico denominato « Nankor 50 E ».

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 17 maggio 1961, con il quale venne provveduto alla registrazione al n. 3344 del presidio medico-chirurgico denominato « Nankor 50 E », a nome della ditta Mymco S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, lungotevere A. da Brescia, 9;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1978 concernente l'eventuale formazione di TCDD nei presidi medico-chirurgici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 16 dicembre 1978;

Visto che la ditta non ha presentato entro i termini previsti la documentazione stabilita dall'art. 1 del decreto di cui al comma precedente;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dalla legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Decreta:

E' revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico nelle premesse citato.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7998)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1979.

Proroga fino al 20 febbraio 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aifel - Frigoriferi industriali, in Santa Palomba di Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 novembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Aifel - Frigoriferi industriali, in Santa Palomba di Pomezia (Roma), con effetto dal 1° maggio 1975;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1976, 1° luglio 1976, 27 ottobre 1977, 6 marzo 1978 e 29 settembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare fino al 20 febbraio 1978 il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aifel - Frigoriferi industriali, in Santa Palomba di Pomezia (Roma), è prolungata fino al 20 febbraio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(8172)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1979.

Assegnazione di lire 24,5 miliardi alla regione Calabria per l'anno finanziario 1979, per l'esecuzione degli interventi straordinari di cui alla legge n. 437/1968.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2, lettera *c*), della legge 10 maggio 1976, n. 356;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto l'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 18 della legge 28 marzo 1968, n. 437, che autorizza la spesa di lire 24,5 miliardi, per l'anno finanziario 1979, per provvedimenti straordinari per la Calabria;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella seduta del 27 giugno 1979, sull'assegnazione alla regione Calabria della predetta somma di lire 24,5 miliardi;

Vista la delibera CIPE 20 luglio 1979 che stabilisce di assegnare alla regione Calabria la predetta somma di lire 24,5 miliardi per le finalità indicate dalla legge n. 437/1968;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione di tale somma;

Decreta:

La somma di lire 24,5 miliardi è assegnata alla regione Calabria per l'anno finanziario 1979 per l'esecuzione degli interventi straordinari di cui alla legge n. 437/1968.

La spesa di lire 24,5 miliardi, derivante dal presente decreto, sarà imputata al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1979.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1979

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1979
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 320

(8140)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1979.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio della Spezia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia, approvato con proprio decreto del 5 giugno 1968, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 14 aprile 1978 e 28 agosto 1978;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10, punto 4), 20 e 21 dello statuto della Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA

Art. 10. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale o dei due vice direttori generali e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

Art. 20. — Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale o dai vice direttori generali, ai quali potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 21. — In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o dai vice direttori generali, nell'ordine di precedenza stabilito dal consiglio o, in caso di assenza o impedimento anche di costoro, da uno dei dirigenti della Cassa all'uopo delegati dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(7796)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza della condizione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 30 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 8 febbraio 1979, 19 marzo e 11 giugno 1979 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola a favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 8 febbraio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8171)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 10 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 10 aprile 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1978, 5 settembre 1978, 14 novembre 1978, 21 febbraio 1979 e 1° giugno 1979 di concessione per quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola a favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 20 maggio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8169)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 15 novembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 15 novembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 15 dicembre 1977, 11 marzo 1978, 28 giugno 1978, 6 settembre 1978, 6 febbraio 1979 e 11 giugno 1979 di concessione per ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 15 dicembre 1977.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8170)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1979.

Nomina del sindaco effettivo, con funzioni di presidente del collegio sindacale, dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1978, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi del predetto Istituto e la sottoposizione dello stesso all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che in dipendenza della cessazione della procedura di amministrazione straordinaria occorre provvedere alla ricostituzione degli organi della normale amministrazione e, in particolare, alla nomina del presidente del collegio sindacale, ai sensi dello statuto dell'Ente;

Vista la proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che, nella riunione del 14 settembre 1979, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Il prof. Paolo Emilio Cassandro, nato a Barletta (Bari) il 9 giugno 1910, è nominato sindaco effettivo, con funzioni di presidente del collegio sindacale, dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, avente sede in Roma, con decorrenza dalla data di cessazione della procedura di gestione straordinaria e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(8179)

ORDINANZA MINISTERIALE 7 settembre 1979.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dalla Giordania.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla Giordania sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(8144)

ORDINANZA MINISTERIALE 7 settembre 1979.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dall'Iran.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dall'Iran sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(8145)

COMUNITA EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1608/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di ricino per la campagna di commercializzazione 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 1609/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa per la campagna di commercializzazione 1979-80 il prezzo minimo dei semi di ricino.

Regolamento (CEE) n. 1610/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che istituisce un aiuto supplementare per i semi di ricino per campagne 1979-80, 1980-81 e 1981-82.

Regolamento (CEE) n. 1611/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 1612/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa, nel settore dell'olio d'oliva, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo d'intervento per la campagna di commercializzazione 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 1613/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo rappresentativo di mercato, del prezzo d'intervento e del prezzo d'entrata dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 1614/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, recante misure speciali per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 1615/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa i prezzi d'orientamento nel settore del vino per il periodo dal 16 dicembre 1979 al 15 dicembre 1980.

Regolamento (CEE) n. 1616/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa per la campagna di commercializzazione 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 1617/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al regime di importazioni nel Benelux di filati di iuta originari dell'India.

Regolamento (CEE) n. 1618/79 della commissione, del 27 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1619/79 della commissione, del 27 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1620/79 della commissione, del 27 luglio 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1621/79 della commissione, del 27 luglio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1622/79 della commissione, del 27 luglio 1979, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1623/79 della commissione, del 27 luglio 1979, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1624/79 della commissione, del 26 luglio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a manici di scope e spazzole, di legno, della sottovoce 44.25 ex B della tariffa doganale comune, originari del Brasile beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1625/79 della commissione, del 26 luglio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ad altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, della voce 69.08 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3155/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1626/79 della commissione, del 26 luglio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi applicabili a guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia, della voce 61.10 della tariffa doganale comune, originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1195/79 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1627/79 della commissione, del 27 luglio 1979, recante sesta modifica del regolamento (CEE) numero 572/73 per quanto concerne l'elenco dei prodotti del settore delle uova e del pollame ai quali è concesso il beneficio della fissazione anticipata della restituzione.

Regolamento (CEE) n. 1628/79 della commissione, del 27 luglio 1979, che abroga il regolamento (CEE) n. 2067/77 relativo alla determinazione dell'origine delle chiusure a strappo.

Regolamento (CEE) n. 1629/79 della commissione, del 27 luglio 1979, recante sospensione delle importazioni di naselli congelati.

Regolamento (CEE) n. 1630/79 della commissione, del 27 luglio 1979, che stabilisce le modalità per l'applicazione di quote alla produzione di isoglucosio realizzata nel periodo 1° luglio 1979-30 giugno 1980 e che modifica il regolamento (CEE) numero 1470/77.

Regolamento (CEE) n. 1631/79 della commissione, del 27 luglio 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani lunghi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1632/79 della commissione, del 27 luglio 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica delle Filippine a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1633/79 della commissione, del 27 luglio 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Regno ascemita di Giordania a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1634/79 della commissione, del 27 luglio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1635/79 della commissione, del 27 luglio 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1636/79 della commissione, del 27 luglio 1979, recante deroga al regolamento (CEE) n. 1102/78 che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi.

Pubblicati nel n. L 190 *del* 28 *luglio* 1979.

(177/C)

Regolamento (CEE) n. 1637/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1080/77 relativo alla cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi degli istituti scolastici.

Regolamento (CEE) n. 1638/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1763/78 relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di latte scremato in polvere.

Regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1640/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo.

Regolamento (CEE) n. 1641/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa per il periodo dal 1° novembre 1979 al 31 ottobre 1980 il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati.

Regolamento (CEE) n. 1642/79 della commissione, del 30 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1643/79 della commissione, del 30 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1644/79 della commissione, del 30 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1645/79 della commissione, del 30 luglio 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° agosto 1979 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1646/79 della commissione, del 30 luglio 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1979, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1647/79 della commissione, del 30 luglio 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1979, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1648/79 della commissione, del 30 luglio 1979, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° agosto 1979, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1649/79 della commissione, del 30 luglio 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1979, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1650/79 della commissione, del 27 luglio 1979, che fissa definitivamente l'importo dell'integrazione per i semi oleosi fissato provvisoriamente dal 1° febbraio 1979.

Regolamento (CEE) n. 1651/79 della commissione, del 27 luglio 1979, che modifica l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati dai regolamenti (CEE) n. 637/79, (CEE) numero 864/79 e (CEE) n. 1075/79.

Regolamento (CEE) n. 1652/79 della commissione, del 27 luglio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti a maglia non elastica né gommata, della voce 60.02 della tariffa doganale comune, originari della Tailandia beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1653/79 della commissione, del 25 luglio 1979, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2826/77, che istituisce un modulo di dichiarazione di transito comunitario utilizzabile in un sistema di trattamento automatico o elettronico delle informazioni.

Regolamento (CEE) n. 1654/79 della commissione, del 30 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 192 *del* 31 *luglio* 1979.

(178/C)

Regolamento (CEE) n. 1655/79 della commissione, del 27 luglio 1979, relativo alla fissazione degli adeguamenti da apportare agli importi compensativi monetari fissati in anticipo nel settore dei cereali.

Pubblicato nel n. L 193 *del* 1° *agosto* 1979.

(179/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di farmacologia (raddoppio) presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma è vacante la cattedra di farmacologia (raddoppio), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8279)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Latisana

Con decreto 26 luglio 1979 del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, viene dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita al patrimonio dello Stato la zona di mq 224, sita in località Lignano Sabbiadoro del comune censuario di Latisana (Udine) e la porzione del manufatto su esso insistente, riportata in catasto del suddetto comune al foglio n. 44, particella 14 (parte).

(8185)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Reggio Calabria

Con decreto 26 luglio 1979 del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, viene dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita al patrimonio dello Stato la zona di mq 2530 sita in località Archi del comune di Reggio Calabria, riportata in catasto del suddetto comune al foglio 18, particella 10.

(8186)

Delimitazione tra demanio marittimo e demanio idrico all'asta terminale della Fiumara del Puntone

Con decreto 21 aprile 1979 del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, si è proceduto alla delimitazione tra demanio marittimo e demanio idrico, ai sensi dell'art. 31 del codice della navigazione, all'asta terminale della Fiumara del Puntone di Scarlino nel senso che i limiti tra le rispettive acque sono stabiliti secondo le risultanze della planimetria allegata al decreto nella quale la linea che segna il confine è individuata da due punti indicati sul terreno da tondini metallici.

Il primo punto (D.M. 1) è posto sul lato destro della fiumara (nord) a nord-est del rudimentale scalo d'alaggio.

Il secondo punto (D.M. 2) è posto sul lato sinistro (sud) della fiumara nella striscetta in pendio che separa la strada della dogana dalla sede di una nuova strada asfaltata che corre a quota più elevata.

Detti limiti saranno indicati in loco con termini lapidei recanti — lato mare — la dicitura «D.M.» termini che verranno esposti e mantenuti a cura del competente ufficio del genio civile.

(8187)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 184

Corso dei cambi del 20 settembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	806,05	806,05	805,97	806,05	806 —	806,05	805,95	806,05	806,05	806,05
Dollaro canadese	690,90	690,90	691,40	690,90	691 —	690,90	690,80	690,90	690,90	690,69
Marco germanico	454,42	454,42	454,25	454,42	454 —	454,42	454,40	454,42	454,42	454,40
Fiorino olandese	412,45	412,45	412,25	412,45	411,95	412,55	412,50	412,45	412,45	412,45
Franco belga	28,302	28,302	28,26	28,302	28,25	28,02	28,288	28,302	28,302	28,30
Franco francese	193,45	193,45	193,65	193,45	193,25	193,45	193,28	193,45	193,45	193,45
Lira sterlina	1737 —	1737 —	1734,45	1737 —	1737,50	1737 —	1735,95	1737 —	1737 —	1737 —
Lira irlandese	1703,50	1703,50	1703 —	1703,50	1703 —	—	1703 —	1703,50	1703,50	—
Corona danese	158,07	158,07	157,75	158,07	157,80	158,07	158,08	158,07	158,07	158,05
Corona norvegese	162,90	162,90	163,50	162,90	163 —	162,90	162,85	162,90	162,90	162,90
Corona svedese	193,05	193,05	192,75	193,05	192,65	193,05	192,86	193,05	193,05	193,05
Franco svizzero	508,24	508,24	507,40	508,24	507 —	508,24	508,02	508,24	508,24	508,24
Scellino austriaco	63,04	63,04	63 —	63,04	63 —	63,04	63,06	63,04	63,04	63 —
Escudo portoghese	16,35	16,35	16,33	16,35	16,25	16,35	16,28	16,35	16,35	16,35
Peseta spagnola	12,213	12,213	12,21	12,213	12,20	12,21	12,215	12,213	12,213	12,20
Yen giapponese	3,643	3,643	3,6390	3,643	3,65	3,64	3,646	3,643	3,643	3,64

Media dei titoli del 20 settembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,825
» 5,50 % » » 1968-83	85,300
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,175
» 6 % » » 1971-86	77,850
» 6 % » » 1972-87	76,100
» 9 % » » 1975-90	82,375
» 9 % » » 1976-91	83,400
» 10 % » » 1977-92	85,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,05
» » » » 1- 1-1978/80	100,400
» » » » 1- 3-1978/80	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,550
» » » » 1- 8-1978/80	100,550
» » » » 1-10-1978/80	100,300
» » » » 1- 3-1979/81	100,250
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,850
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,525
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,475
» » » 10 % 1- 1-1981	97,325
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,600
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,850
» » » 12 % 1- 4-1982	98,800
» » » 12 % 1-10-1983	97,100
» » » 12 % 1- 1-1984	97,200
» » » 12 % 1-10-1984	96 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 settembre 1979

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	806 —
Dollaro canadese	690,85
Marco germanico	454,41
Fiorino olandese	412,475
Franco belga	28,295
Franco francese	193,365
Lira sterlina	1736,475
Lira irlandese	1703,25
Corona danese	158,075
Corona norvegese	162,875
Corona svedese	192,955
Franco svizzero	508,13
Scellino austriaco	63,05
Escudo portoghese	16,315
Peseta spagnola	12,214
Yen giapponese	3,644

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei al concorso a tre posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 8 maggio 1978, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a tre posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, di cui uno per la specialità costruzioni aeromeccaniche e due per la specialità infrastrutture aeronautiche, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1978, registro n. 16 Difesa, foglio n. 328;

Visto il decreto ministeriale in data 2 ottobre 1978, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1978, registro n. 41 Difesa, foglio n. 64;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Considerato che nella specialità costruzioni aeromeccaniche nessun candidato è risultato idoneo;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in preambolo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Specialità «*Infrastrutture aeronautiche*»:

1. Ippolito Carmelito	punti	600,9
2. De Pascalis Roberto	»	594,1
3. Vitanza Francesco	»	**510**

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1979
Registro n. 23 Difesa, foglio n. 63

(8061)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di consigliere in prova della carriera direttiva del personale tecnico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 12 - 1° supplemento - parte seconda, del 21 aprile 1979, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 gennaio 1979, n. 47179, registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1979, registro n. 11 Ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, foglio n. 1, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di consigliere in prova della carriera direttiva del personale tecnico dell'A.S.S.T., indetto con decreto ministeriale 16 dicembre 1977, n. 45526.

(8071)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio vesuviano, indetto con decreto ministeriale 5 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1977, registro n. 30 Istruzione, foglio n. 147, avrà luogo il giorno 11 ottobre 1979, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano (Napoli).

(8095)

OSPEDALE CIVILE DI TARQUINIA

Concorso ad un posto di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgone le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tarquinia (Viterbo).

(3045/S)

OSPEDALE «S. MATTEO» DI PAVIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso e accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso e accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(3046/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO «UMBERTO I» DI BELLANO

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bellano (Como).

(3064/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI FROSINONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto otorinolaringoiatra;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente ostetrico-ginecologo;

due posti di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Frosinone.

(3051/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI FONDI

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fondi (Latina).

(3107/S)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI MANIAGO

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente ostetrico ginecologo;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Maniago (Pordenone).

(3053/S)

OSPEDALE CIVICO « RENZETTI » DI LANCIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di cardiologia;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(3054/S)

OSPEDALE EVANGELICO VALDESE DI TORINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(3019/S)

OSPEDALE CIVILE DI ISILI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di assistente del centro raccolta sangue.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Isili (Nuoro).

(3056/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. OMERO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in S. Omero (Teramo).

(3061/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto laboratorista;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in S. Omero (Teramo).

(3062/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. MARTA E VILLERMOSA » DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di fisiokinesiterapia;

un posto di assistente di pronto soccorso e chirurgia d'urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(3055/S)

OSPEDALE CIVILE DI GIULIANOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di otorino;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giulianova (Teramo).

(3052/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. DI CRISTINA » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi;

un posto di assistente di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(3037/S)

OSPEDALI DELLA VAL DI NIEVOLE DI PESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di neurofisiopatologia;

un posto di assistente ostetrico-ginecologo (a tempo pieno);

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(3048/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1979, n. 37.

Legge 10 maggio 1976, n. 352, di attuazione della direttiva (CEE) n. 268/1975 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate. Legge regionale di recepimento. Determinazioni.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 36-bis del 2 agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
DEVE INTENDERSI APPOSTO A SEGUITO DELL'AVVISO FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE C.E.E.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Con la presente legge la regione Umbria dà attuazione alle norme contenute nella legge nazionale 10 maggio 1976, n. 352, che recepisce la direttiva della Comunità europea n. 268 del 28 aprile 1975 sull'agricoltura di montagna e di alcune zone svantaggiate.

Il regime di aiuti previsto ha lo scopo di preservare ed incrementare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse nelle zone montane e nelle zone svantaggiate.

La presente legge si applica alle zone montane e svantaggiate del territorio regionale classificate ai sensi della direttiva (CEE) n. 273 del 28 aprile 1975, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il regime di aiuti previsto dalla presente legge comprende le seguenti misure:

a) concessione a favore degli imprenditori agricoli di una indennità compensativa annua per la durata di cinque anni determinata entro i limiti ed alle condizioni stabilite nei successivi articoli 5 e 6;

b) concessione delle provvidenze previste dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153, agli imprenditori agricoli che presentano il piano di sviluppo di cui all'art. 14 della stessa legge a condizioni di maggior favore secondo quanto stabilito all'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352;

c) concessione di aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e alpeggi sfruttati in comune, nonchè per la produzione zootecnica, alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352;

d) concessione di aiuti agli investimenti in aziende che non siano in grado di raggiungere il reddito comparabile di lavoro alle condizioni di cui all'art. 13 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Le misure previste dalla presente legge si applicano con preferenza alle aziende diretto-coltivatrici, singole e associate, e alle cooperative di conduzione terreni costituite da coltivatori diretti, mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti.

Art. 2.
Esercizio delle funzioni amministrative

Le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della presente legge, escluse quelle esplicitamente attribuite ad organi regionali sono delegate alle comunità montane per i territori di rispettiva competenza e, nei casi di zone svantaggiate non ricadenti in territori classificati montani, ai consorzi di comuni costituiti ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40.

Nell'esercizio delle funzioni delegate per l'agricoltura i consorzi dei comuni di cui alla legge regionale n. 40 del 1975 garantiranno la più ampia partecipazione delle forze economiche e sociali presenti ed operanti nel territorio.

A tal fine va costituito un apposito comitato agricolo consultivo, del quale faranno parte le organizzazioni professionali, sindacali e cooperative, incaricato di esprimere il parere sulle decisioni inerenti le funzioni delegate dalla presente legge.

Le comunità montane, anche nei casi in cui assumono l'esercizio delle funzioni medesime, si avvarranno dell'apposito comitato tecnico previsto nei rispettivi statuti.

Per l'espletamento delle funzioni delegate le comunità montane ed i consorzi di comuni si avvarranno delle articolazioni territoriali degli uffici della Regione e delle strutture dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.

Art. 3.

Nei territori in cui operano le comunità montane, ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, l'applicazione delle misure previste dalla presente legge deve armonizzarsi con gli obiettivi fissati nei piani di sviluppo socio-economico delle comunità medesime. Per i rimanenti territori essa deve armonizzarsi con i piani predisposti dai consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40.

Art. 4.
Provvidenze

Nelle zone non dotate di infrastrutture sufficienti, in particolare di vie di accesso alle aziende, di elettricità e di acqua potabile e di depuratori delle acque, la loro realizzazione dovrà essere prevista in appositi programmi regionali o zonali, da finanziarsi a cura della Regione ai sensi dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Gli enti delegati proporranno, nell'ambito del territorio di propria competenza, iniziative cui accordare la priorità nei finanziamenti regionali.

La Regione, ai sensi del citato art. 4, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, segnalerà annualmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le opere eseguite nonchè gli impegni finanziari assunti per ogni zona interessata.

Il consiglio regionale determinerà l'importo dei finanziamenti in relazione alle disponibilità assegnate alla Regione con riferimento all'autorizzazione di spesa indicata all'art. 15, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Art. 5.
Indennità compensativa

L'indennità compensativa prevista dall'art. 5 della legge 10 maggio 1976, n. 352, è concessa agli imprenditori agricoli, singoli e associati, che provino di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietari, conduttori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti, purchè si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, secondo gli obiettivi previsti dall'art. 1 della presente legge, e risiedano stabilmente nella zona.

Gli imprenditori sono esonerati da tale impegno qualora percepiscano una pensione di invalidità o vecchiaia, oppure in caso di forza maggiore e in caso di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilità.

L'indennità compensativa può essere erogata solo se la superficie agricola utilizzata dai soggetti di cui al primo comma del presente articolo non è inferiore ai tre ettari; nel caso di gestione associata, tale limite deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata ed il numero dei soci che prestino attività lavorativa nell'azienda.

L'accertamento di tale condizione è demandata agli uffici regionali dell'agricoltura, i quali nella valutazione della superficie agricola utilizzata (SAU) terranno altresì conto della vocazione agronomica dei terreni, della situazione ambientale, nonchè delle quote di comproprietà, delle partecipazioni a proprietà collettive, consortili, interessenze, regole, comunità agrarie e simili, nonchè dei diritti attivi o di uso civico.

Art. 6.
Misura dell'indennità compensativa

La misura dell'indennità compensativa, nei limiti fissati dagli articoli 5 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352, verrà stabilita, per le singole domande, tenuto conto dei diversi svantaggi delle aree interessate e dei diversi tipi di coltura e di allevamento. L'indennità verrà assentita con priorità e nella misura massima alle aziende i cui terreni siano posti ad un'altitudine superiore ai metri 400 s.l.m. a giacitura prevalentemente acclive, nonchè in zone, anche al disotto di metri 500 s.l.m., in cui siano altresì carenti le infrastrutture civili (strade, acque-

dotti, elettrodotti, mezzi di comunicazione); saranno parimenti accordate le preferenze di cui sopra alle aziende di ampiezza inferiore a 10 ettari di superficie e la misura dell'indennità sarà ridotta del 15 per cento per ogni 10 ettari al disopra dei primi 10.

Salvo che per le cooperative, le società di persone e le comunioni familiari, l'importo totale per impresa dell'indennità concessa non potrà superare in ogni caso quello corrispondente alle 35 unità bestiame adulto (UBA) nella misura stabilita per ciascuna zona.

Gli elenchi dei concessionari dell'indennità, con l'indicazione dell'ammontare di essa per ciascun beneficiario, saranno resi pubblici, a norma dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352, mediante affissione all'albo del comune nel cui territorio ricade l'azienda.

Art. 7.

Destinazione degli aiuti

Il regime di aiuti previsto dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche specificate negli articoli 8, 9 e 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, viene applicato al territorio regionale in conformità all'art. 1, terzo comma, della presente legge.

Art. 8.

Modalità e misure degli aiuti

In attuazione delle modificazioni apportate alle norme recate dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, con la successiva 10 maggio 1976, n. 352, l'entità degli aiuti viene così fissata:

a) il contributo previsto dall'art. 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sarà erogato in tre anni in ragione di 47 unità di conto per ettaro il primo anno, 32 unità di conto il secondo anno e 16 unità di conto per ettaro il terzo anno;

b) gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 2350 unità di conto per il primo anno, 1600 unità di conto per il secondo anno e 800 unità di conto per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali o di cooperative di conduzione;

c) il concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti, ai sensi dell'art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non potrà superare le 42.060 unità di conto per ogni unità lavorativa uomo di 2300 ore lavorative annue impiegate in azienda;

d) agli imprenditori agricoli, che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità a quanto disposto dall'art. 11 della direttiva n. 72/159/CEE, è concesso un contributo di 600 unità di conto, erogabile in quattro anni, per l'importo di 258 unità di conto nel primo anno, di 171 unità di conto nel secondo, di 105 unità di conto nel terzo e di 66 unità di conto nel quarto;

e) l'ammontare del contributo di cui all'art. 30 della legge 9 maggio 1975, n. 153, può variare da un minimo di 2600 unità di conto ad un massimo di 7890 unità di conto secondo il numero degli associati e l'attività esercitata in comune.

Art 9.

La Regione, ai sensi dell'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352, istituisce un regime di aiuti onde conseguire il miglioramento della produzione foraggera, nonchè la sistemazione dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, compresa l'attuazione delle opere di servizio necessarie per assicurare una loro razionale gestione e per migliorare gli allevamenti.

Possono beneficiare degli aiuti medesimi le associazioni di operatori agricoli con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa, i cui soci dedicano la maggior parte della loro attività all'allevamento zootecnico, nonchè i comuni, le comunità montane, le università agrarie, le comunioni familiari ed altri organismi ed enti a questi assimilabili.

Gli aiuti riguardano:

a) le azioni per incremento della produzione foraggera, specialmente attraverso operazioni di sistemazione, di impianto e reimpianto, di concimazione e di installazione di reti irrigue o fertirrigazione;

b) l'esecuzione di opere per la costruzione o il miglioramento delle attrezzature necessarie per la raccolta, l'immagazzinamento e l'utilizzazione dei foraggi, nonchè per i ricoveri del bestiame;

c) l'acquisto di impianti per l'essiccazione, di macchine e di attrezzature varie per la coltivazione e l'utilizzazione dei foraggi;

d) la costituzione, la sistemazione ed il miglioramento dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, nonchè l'attuazione di tutte quelle opere e servizi necessari per assicurarne e migliorarne la gestione, comprese le recinzioni;

e) la realizzazione e l'ammodernamento di strutture a carattere interaziendale a servizio delle aziende con indirizzo foraggero-zootecnico;

f) l'acquisto di terreni da parte di province, comuni, comunità montane e cooperative di allevatori, se necessario per l'attuazione degli interventi elencati nelle lettere precedenti, con preferenza agli interventi che consentano la ricomposizione di fondi frammentati ed il recupero produttivo di terre scarsamente utilizzate nonchè l'acquisizione, a norma dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di terreni da destinare a prati e pascoli.

Per gli aiuti di cui al comma precedente sarà ammessa una spesa fino ad 80.000 unità di conto per singolo investimento collettivo e nella misura massima di 400 unità di conto per ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato.

Sulla spesa ammessa saranno concessi:

a) contributo in conto capitale fino al 50 per cento della spesa medesima;

b) mutuo a tasso agevolato, per la rimanente somma a condizione che l'aiuto in forma creditizia o in forma contributiva o congiuntamente non superi il 75 per cento della spesa ammissibile.

I mutui a tasso agevolato vengono concessi applicando le disposizioni di maggior favore contenute nell'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

I premi di orientamento previsti dall'art. 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono estesi alle iniziative previste dal presente articolo nei limiti e con gli importi indicati al precedente art. 8 della presente legge.

Art. 10.

Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati approvati in conformità alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche di cui alla presente, possono beneficiare delle provvidenze previste nell'art. 15 della citata legge con le seguenti condizioni di maggior favore:

a) il concorso nel pagamento degli interessi è fissato nella misura massima del 12 per cento per la durata di anni venti per gli investimenti fondiari e per la durata di anni dieci per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale; in ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2 per cento;

b) il limite di fidejussione di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, viene elevato all'80 per cento del mutuo, compresi i relativi interessi, fermo restando il trattamento particolare previsto nei commi terzo e quarto dello stesso art. 20 per le cooperative agricole e le altre forme associative nonchè per gli affittuari, mezzadri e coloni.

Nelle zone di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente legge e per le quali i piani di sviluppo o i programmi annuali delle comunità montane ovvero i programmi regionali prevedono specifici interventi per la promozione dell'attività turistica, la salvaguardia e lo sviluppo di attività artigianali, le provvidenze previste all'art. 15 della legge 9 maggio 1975, n. 153, possono riguardare investimenti anche di carattere turistico e artigianale realizzati nell'ambito della azienda agricola per un importo non superiore a 10.520 unità di conto per azienda.

Per le aziende che dispongono di almeno 0,5 unità di bestiame adulto per ettaro di superfice foraggera, gli importi annui e complessivi del contributo integrativo previsto dall'art. 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono elevati di un terzo.

Il limite degli importi complessivi per azienda può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quella prevista nel precedente comma, rapportata ad ogni singola azienda.

La concessione dei benefici di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità di accordare le altre provvidenze previste dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, non espressamente richiamate dal presente articolo.

Art. 11.

Norme procedurali

Le norme procedurali per l'attuazione della presente legge sono quelle previste dalla legge regionale che dà attuazione alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 12.

Le disposizioni previste dalla presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 13.

Sostituzioni

Al fine del coordinamento delle funzioni delegate e per assicurare il rispetto delle linee di programmazione regionale, la Regione può impartire direttive agli enti delegati.

Le decisioni adottate dagli enti delegati nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla presente legge sono sottoposte al solo controllo degli organi regionali di cui all'art. 130 della Costituzione.

In caso di inerzia degli enti delegati, la giunta regionale invita gli stessi a provvedere entro un congruo termine in ogni caso in quello massimo di dodici mesi, decorso il quale, provvederà in loro sostituzione al compimento dei singoli atti.

Art. 14.

Adempimenti degli enti delegati

Gli enti delegati invieranno trimestralmente alla giunta regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui problemi generali e particolari che si presentino nell'attuazione delle misure previste dalla presente legge.

La giunta regionale provvederà agli adempimenti ed alle segnalazioni agli organi di Governo, previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 352.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie e finali

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione farà fronte con i fondi stanziati dalla legge 10 maggio 1976, n. 352, in base al riparto stabilito dal CIPE, di cui al cap. 822 della parte entrata e dei capitoli 3721, 3722, 3723, 3725 della parte uscita del bilancio 1978.

Art. 16.

Alla ripartizione dei fondi disponibili tra gli enti delegati provvederà annualmente, su proposta della giunta, il consiglio regionale.

Art. 17.

Le disposizioni di precedenti leggi regionali che risultassero in contrasto con la presente legge si intendono abrogate.

Art. 18.

Norma transitoria

Fino all'entrata in funzione dei consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n 40, le funzioni ad essi delegate sono esercitate dalla giunta regionale.

Art. 19.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 20 luglio 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 5 giugno 1978 (atto n. 859).

Il visto del commissario del Governo deve intendersi apposto a seguito dell'avviso favorevole della commissione C.E.E. comunicato in data 11 luglio 1979.

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1979, n. 38.

Norme per l'attuazione delle direttive del Consiglio della della Comunità economica europea numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 nella regione Umbria.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 36-bis del 2 agosto 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

DEVE INTENDERSI APPOSTO A SEGUITO DELL'AVVISO FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE C.E.E.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con la presente legge, la regione Umbria dà attuazione alle norme contenute nella legge del 9 maggio 1975, n. 153, che recepisce le direttive della Comunità economica europea numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per la riforma dell'agricoltura.

Gli interventi previsti hanno per obiettivo il miglioramento del livello dei redditi e delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione agricola nell'ambito del territorio regionale attraverso:

a) l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture produttive agricole;

b) una adeguata mobilità dei terreni;

c) l'adeguamento del livello di formazione generale tecnica ed economica della popolazione agricola attiva.

Titolo I

AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE

Art. 2.

Per promuovere un durevole miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di redditi in agricoltura, la Regione istituisce un regime speciale di aiuti in favore delle aziende agricole suscettibili di ammodernamento, le quali:

a) abbiano un reddito di lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori non agricoli della zona nella quale l'azienda è situata;

b) siano in grado di raggiungere, attraverso l'esecuzione di un piano di sviluppo aziendale, un reddito di lavoro comparabile con quello dei settori extra-agricoli o un livello di redditività pari a quello di aziende di riferimento, ai sensi dell'art. 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153, da individuarsi in armonia con le linee del programma regionale di sviluppo, dei piani comprensoriali e dei piani zonali.

Anche per i piani di sviluppo interaziendali presentati da aziende associate, vale la disposizione di cui al comma precedente in merito alle aziende di riferimento.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge 9 maggio 1975, n. 153, le misure previste dal presente titolo dovranno applicarsi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole e associate.

Art. 3.

Possono beneficiare del regime di interventi di cui al presente titolo, presentando un piano di sviluppo, alle condizioni specificate nei successivi articoli, i seguenti soggetti:

a) imprenditori che esercitino l'attività agricola a titolo principale, coadiuvanti familiari che collaborino o che abbiano collaborato col conduttore per almeno tre anni, mezzadri e coloni congiuntamente con i concedenti o anche individualmente senza il consenso del concedente;

b) cooperative agricole, legalmente costituite in base alle norme vigenti in materia di cooperazione agricola;

c) gruppi di coltivatori diretti o loro associazioni, che presentino un piano di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, semprechè i soci ritraggano dalla attività agricola almeno il 50 per cento del proprio reddito ed impieghino nell'attività aziendale ed in quella associata almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro.

I soggetti ammessi a presentare i piani di sviluppo aziendale devono possedere una adeguata capacità professionale ed impegnarsi a tenere, almeno per tutta la durata della realizzazione

del piano, una contabilità aziendale secondo le modalità indicate dall'art. 18. All'osservanza di tale obbligo sono tenute anche le cooperative ed i gruppi di coltivatori, di cui ai precedenti punti *b*) e *c*).

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 3 della direttiva (CEE) n. 72/159, è considerato imprenditore a titolo principale l'imprenditore che dedichi almeno il 50 per cento del proprio tempo complessivo di lavoro all'attività agricola e che ricavi dalla medesima almeno il 50 per cento del reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

Le aziende che non realizzano il 50 per cento del tempo di lavoro ed il 50 per cento del relativo reddito possono presentare il piano di sviluppo interaziendale in associazione con altre aziende semprechè il tempo medio di lavoro dedicato all'attività agricola ed il reddito medio ricavato da detta attività risultino entrambi non inferiori al 50 per cento.

Art. 5.

La capacità professionale si intende acquisita quando il richiedente abbia una qualificazione professionale attestata dal possesso di un diploma o di una licenza di studi agricoli, ovvero abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda, l'attività agricola come titolare di azienda, come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo.

Negli altri casi, il requisito della capacità professionale è accertato da una commissione provinciale nominata dal presidente della giunta regionale e composta da otto membri in rappresentanza delle organizzazioni regionali degli imprenditori agricoli più rappresentative a livello nazionale. L'incarico di segretario della commissione è attribuito ad un funzionario della Regione.

Art. 6.

Per il reddito di lavoro comparabile si intende la retribuzione media, al netto degli oneri sociali, dei lavoratori extra-agricoli, determinata dall'ISTAT per ciascuna provincia.

Per la determinazione del reddito di obiettivo che l'azienda dovrà raggiungere, si moltiplicano i livelli di comparabilità di cui al comma precedente per il coefficiente di incremento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra-agricoli, al netto degli oneri sociali, verificatosi nell'arco dei sei anni anteriori alla presentazione dei piani di sviluppo e calcolati dall'ISTAT, per provincia, o in mancanza per regione.

Art. 7.

Il reddito dei singoli addetti all'azienda che presenta il piano di sviluppo, viene determinato, tenendo a base i seguenti elementi:

a) durata del lavoro annuale non superiore a 2300 ore;

b) remunerazione del capitale proprio utilizzato nell'azienda al saggio non inferiore al 2 per cento per la terra e i fabbricati e dell'interesse legale stabilito dal codice civile per il restante capitale investito nel fondo;

c) tasso effettivo di interesse per gli eventuali capitali di terzi già investiti;

d) aliquota massima del 20 per cento di reddito proveniente dall'esercizio di attività extra-agricola, a condizione che almeno una unità lavorativa uomo tragga la totalità del proprio reddito comparabile dall'azienda agricola.

Inoltre, nel calcolo del reddito d'obiettivo può essere inclusa l'indennità compensativa prevista per le zone montane e svantaggiate dalla direttiva (CEE) n. 268 del 1975.

Art. 8.

L'obiettivo di ammodernamento dell'azienda, cui deve tendere il piano di sviluppo, si intende conseguito anche nel caso in cui il piano medesimo consenta di raggiungere, il livello di redditività pari a quello di un'azienda di riferimento secondo i modelli predisposti, in base a quanto previsto dall'art. 2, lettera *b*), della presente legge, dalla giunta regionale e approvati dal consiglio regionale.

La giunta regionale si avvarrà dell'apporto dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) sulla base delle convenzioni che saranno stipulate con lo stesso Istituto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste secondo quanto previsto dall'art. 17, penultimo comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 9.

Gli imprenditori, i cui piani di sviluppo siano stati approvati a norma della presente legge, possono beneficiare dei seguenti aiuti:

a) concessione di un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui per gli interventi globalmente necessari all'attuazione del piano;

b) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e i relativi interessi;

c) concessione in proprietà o in affitto delle terre che si renderanno disponibili a seguito della cessazione dell'attività agricola secondo le modalità previste dalla presente legge;

d) contributi in conto capitale, in ragione della superficie aziendale, per l'incremento della produzione zootecnica;

e) aiuti alla tenuta della contabilità aziendale;

f) aiuti per l'avviamento alle associazioni di produttori per l'assistenza aziendale e interaziendale;

g) indennità compensativa per le zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva (CEE) n. 268 del 1975, secondo le modalità che saranno fissate dalle norme di attuazione della direttiva medesima.

Gli aiuti del presente articolo sono concessi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole ed associate.

Art. 10.

Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui contratti fino alla concorrenza di un importo non superiore a 42.060 unità di conto per ogni unità lavorativa uomo (ULU) impiegata nell'azienda.

Il concorso riguarda tutti gli investimenti programmati nel piano di sviluppo, comprese le spese per l'acquisto di bestiame vivo limitatamente alla prima dotazione aziendale necessaria ai fini della ristrutturazione. Sono escluse le spese relative all'acquisto di nuove terre, nonchè quelle riferite all'acquisto di bestiame vivo suino e avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso.

Qualora la disponibilità di nuove terre non sia possibile se non mediante l'acquisizione in proprietà e la disponibilità di nuovi terreni sia indispensabile per la realizzazione del piano di sviluppo, soprattutto quando si tratti di piani interaziendali, potranno essere ammesse al beneficio dell'intervento pubblico anche le spese per l'acquisto di nuove terre.

Quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame vivo, a titolo di prima dotazione, il concorso nel pagamento degli interessi è subordinato alle seguenti condizioni:

nel caso di nuovi allevamenti bovini ed ovini, a conclusione del piano, l'importo delle vendite degli animali e dei loro prodotti rappresenti almeno il 60 per cento del complesso delle vendite;

nel caso di nuovi allevamenti suini, almeno l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini sia prodotto, al termine della realizzazione del piano, dall'azienda o dalle aziende associate nel loro complesso;

gli investimenti previsti non siano inferiori a 10.520 unità di conto e non superiori a 53.333 unità di conto.

Qualora le condizioni ambientali e le disponibilità di superfici pascolive lo consentano, possono essere ammessi alle provvidenze di cui al comma precedente anche gli allevamenti caprini.

La durata del mutuo non potrà superare i venti anni per gli investimenti fondiari e dieci anni per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.

Per la realizzazione di opere di irrigazione a carattere collettivo gli incentivi previsti dalle leggi vigenti sono aumentati del 20 per cento quando i programmi irrigui consentano, a conclusione delle opere, che almeno il 40 per cento della superficie agricola utilizzata sia sfruttata da aziende che eseguono un piano di sviluppo già approvato o che il 70 per cento di detta superficie sia utilizzata da aziende che producono redditi da lavoro conformemente agli obiettivi di sviluppo di cui alla presente legge.

Art. 11.

Nei limiti delle disponibilità finanziarie, possono usufruire dello stesso regime di aiuti e di sostegni anche le aziende il cui reddito di lavoro del titolare superi di non più del 10 per cento, il reddito comparabile, e che presentino strutture tali da porre in pericolo la conservazione del reddito a livello comparabile. I titolari di queste aziende devono dimostrare che gli oneri derivanti dagli investimenti previsti per l'ammodernamento aziendale sono necessari ad evitare che il loro reddito si riduca ad un livello inferiore a quello comparabile.

Il concorso nel pagamento degli interessi, di cui al comma precedente, è limitato all'80 per cento del mutuo ritenuto ammissibile e comunque ad un importo massimo di 33.648 unità di conto per ogni U.L.U. impiegata nell'azienda, compreso l'imprenditore agricolo.

Art. 12.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, determina annualmente in considerazione del tasso globale fissato per il credito agrario, l'ammontare del concorso nel pagamento degli interessi e il tasso a carico del beneficiario, rispettivamente entro i limiti previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 13

Il contributo in conto capitale, previsto dall'art. 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è concesso qualora il piano di sviluppo preveda che al suo compimento la quota della vendita del bestiame e dei suoi prodotti superi il 50 per cento del complesso delle vendite effettuate dall'azienda. Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 47 unità di conto per ettaro il primo anno, 32 unità di conto per ettaro il secondo anno, 16 unità di conto nel terzo anno.

Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 2350 unità di conto per il primo anno, 1600 unità di conto per il secondo anno, 800 unità di conto per il terzo anno.

Nelle zone di montagna e nelle altre zone agricole svantaggiate, interessate, secondo le direttive regionali o i piani zonali, allo sviluppo zootecnico la misura dei contributi di cui al presente articolo è aumentata di un terzo se l'azienda dispone di più di 0,5 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera.

Il limite degli importi complessivi può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione e di produzione.

Art. 14.

Agli imprenditori il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla-osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito, la sezione speciale presso il fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n 153, concede fidejussione, previa autorizzazione della giunta regionale, per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.

La fidejussione non può eccedere il 50 per cento del mutuo comprensivo di capitale e di interesse, ma può essere elevata al 60 per cento nel caso in cui i piani di sviluppo siano stati presentati da giovani coltivatori di età inferiore ai 40 anni, da affittuari, mezzadri e coloni, ovvero da imprenditori le cui aziende ricadano in zone di montagna o delle zone svantaggiate e portata fino al 90 per cento per le cooperative agricole con prevalenza di soci aventi qualifica di coltivatori diretti, e altre forme associative.

Per gli affittuari, mezzadri e coloni che non siano in grado di offrire garanzie reali o che le possano offrire solo parzialmente, le operazioni di credito debbono essere effettuate dagli istituti di credito secondo l'art. 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del presente articolo o con fidejussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo.

Art. 15.

L'azienda agricola singola o associata che intende presentare un piano di sviluppo aziendale o interaziendale basato sull'ampliamento della superficie aziendale, può rivolgere domanda all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, per ottenere dall'organismo fondiario i terreni dei quali questo ultimo dispone, in applicazione delle norme contenute nella presente legge o di leggi in materia di utilizzazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate.

Art. 16.

Il piano di sviluppo, per usufruire degli aiuti previsti dalla presente legge, deve dimostrare che l'azienda agricola in via di ammodernamento, una volta realizzato il piano medesimo, sarà in grado di raggiungere in linea di massima, per una o due unità lavorative uomo (ULU) un reddito comparabile almeno uguale a quello determinato in base ai criteri di cui agli articoli 6 e 7.

Nella assegnazione delle terre che si renderanno disponibili sarà accordata priorità alle imprese familiari coltivatrici singole e associate alla cui conduzione concorrono unità lavorative giovani, nonchè alle cooperative agricole costituite prevalentemente da braccianti, mezzadri, coloni e affittuari, semprechè l'accorpamento concorra al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di sviluppo.

Il piano di sviluppo, inoltre, deve essere in armonia con le linee programmatiche della Regione e con i piani zonali, comprensoriali e delle comunità montane.

In particolare il piano di sviluppo aziendale o interaziendale deve contenere i seguenti elementi:

a) descrizione della situazione aziendale nel corso dell'anno precedente alla domanda;

b) descrizione, attraverso un bilancio di previsione, della situazione aziendale al momento in cui sarà ultimato il piano;

c) orientamenti produttivi prescelti con descrizione dei mezzi e strumenti idonei a realizzarli, con i relativi tempi di lavoro programmati;

d) condizioni di commercializzazione previste;

e) programma degli investimenti e piani di finanziamento con l'eventuale indicazione delle garanzie che si intendono offrire agli istituti mutuanti;

f) eventuale documentazione relativa alla disponibilità, nei tempi precisati nel piano aziendale, delle terre che si intendono acquisire in proprietà o in affitto per l'ampliamento della superficie aziendale.

La durata di realizzazione del piano non può superare il periodo di sei anni ad eccezione dei piani che prevedono interventi nelle zone indicate dalla legge 10 maggio 1976, n. 352, e in quelle che eventualmente venissero comprese, ai sensi dell'art. 14 della medesima legge.

L'Ente di sviluppo agricolo in Umbria è tenuto a prestare, su richiesta degli imprenditori interessati, assistenza gratuita per la redazione dei piani di sviluppo aziendale o interaziendale a favore di aziende singole o associate e delle cooperative o associazioni di produttori legalmente riconosciute, che intendano usufruire dei benefici della presente legge.

Art. 17.

Nel caso in cui il piano di svilpppo riguardi una azienda condotta in comune da imprenditori agricoli, titolari di proprie aziende, il reddito da lavoro comparabile di cui agli articoli 6 e 7, deve essere raggiunto per almeno una unità lavorativa uomo (ULU) tenendo conto sia della partecipazione all'azienda condotta in comune, sia del reddito ricavato dall'azienda di cui è titolare, sia del reddito ricavato dall'attività extraziendale.

I piani aziendali presentati da mezzadri o coloni, anche senza l'assenso dei proprietari concedenti, una volta approvati, sono attuati sotto la direzione del mezzadro o del colono cui si intendono accordate le facoltà per l'esecuzione dei miglioramenti fondiari, che sono riconosciute all'affittuario dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Il reddito di lavoro comparabile di cui agli articoli 6 e 7, deve esser raggiunto da ciascun imprenditore.

Art. 18.

Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere una contabilità aziendale secondo gli indirizzi prescelti e le metodologie adottate dalla Regione per un periodo minimo di quattro anni e comunque non inferiore alla durata del piano, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva (CEE) n. 159 del 1972, verrà concesso un contributo di 600 unità di conto, erogabile in quattro rate per un importo di 258 unità di conto nel primo anno, 171 unità di conto nel secondo anno, 105 unità di conto nel terzo anno e 66 unità di conto nel quarto anno.

Ai beneficiari di cui al comma precedente, che presentino un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, per i quali la tenuta della contabilità è obbligatoria, potrà essere concesso in ognuno dei primi quattro anni il contributo di cui al comma precedente ed un ulteriore contributo di 60 unità di conto per ognuno degli anni successivi, fino al termine dell'attuazione del piano.

La Regione, al fine di acquisire la conoscenza differenziata e la puntuale e rapida documentazione dei fatti economici derivanti dallo svolgimento dell'attività agricola a livello azien-

dale, provvede ad istituire nell'ambito dei suoi servizi un apposito centro regionale di contabilità agraria, con il compito di:

promuovere l'istituzione di una diffusa rete contabile;

vigilare sulla corretta tenuta della contabilità agraria;

eleborare i dati contabili relativi alle singole aziende per poter trarre elementi utili alla programmazione agricola regionale;

fare indagini conoscitive sulle tendenze dello sviluppo dell'economia agricola in base ai fatti economici aziendali.

Nell'ambito delle attività sopra specificate, il centro opererà in collaborazione con l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, i consorzi tra comuni istituiti ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, le comuità montane e le associazioni dei produttori.

Apposita convenzione regolerà i rapporti tra Regione, Istituto nazionale di economia agraria ed Ente di sviluppo agricolo in Umbria e gli altri soggetti previsti nel comma precedente e fisserà i compiti a ciascuno spettanti, nonché le modalità di raccolta, eleborazione, tenuta ed utilizzazione dei dati contabili.

Art. 19.

Le domande intese ad ottenere gli aiuti di cui al precedente articolo debbono essere presentate al consorzio tra comuni istituito ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, territorialmente competente, che provvederà alla relativa istruttoria nonché all'ammissione o meno alla concessione del regime di aiuti.

La giunta regionale in base alle proposte di concessione di cui al precedente comma, procederà alla liquidazione dei relativi contributi.

La contabilità aziendale di cui al precedente articolo, tenuta sia direttamente che attraverso enti ed associazioni riconosciuti ai sensi del successivo art. 20, deve essere redatto su modelli conformi al tipo predisposto dalla giunta regionale.

La incompleta, irregolare o infedele compilazione dei modelli di cui al precedente comma comporta l'automatica esclusione dall'aiuto.

Art. 20.

Agli imprenditori che si assaciano per realizzare programmi di assistenza tecnico-economica alle rispettive aziende nell'ambito dei piani comprensoriali e zonali o che abbiano come scopo una più razionale utilizzazione delle attrezzature e degli altri mezzi tecnici è concesso un contributo sui costi di gestione nel periodo di avviamento dell'associazione.

L'ammontare di tale contributo, che è riferito al primo biennio di attività, può variare da un minimo di 2600 unità di conto fino ad un massimo di 7890 unità di conto secondo il numero degli associati e l'attività esercitata in comune.

In conformità alla legge 9 maggio 1975, n. 153, le associazioni legalmente riconosciute, per ottenere i contributi di cui al primo comma, debbono prevedere nei loro statuti sociali il voto procapite secondo le modalità previste dalle leggi in materia di cooperative agricole e di consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni dalle avversità atmosferiche, nonché dalle leggi speciali per le assocazioni dei produttori.

Qualora le associazioni di cui al presente articolo curino la tenuta della contabilità agraria delle aziende dei soci, secondo quanto previsto dall'art. 11 della direttiva (CEE) n. 72/159, possono beneficiare di contributi per l'avviamento di tale attività fino ad un massimo di lire 5 milioni per ciascuna associazione.

I contributi di cui ai comuni precedenti saranno assegnati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 21.

Le funzioni amministrative inerenti l'applicazione delle norme contenute nel titolo I della presente legge sono attribuite ai consorzi economico-urbanistici istituiti con legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, e successive modifiche ed integrazioni.

Tali funzioni riguardano in particolare:

ricevere, esaminare ed approvare entro novanta giorni dalla data di presentazione, sentito il comitato consultivo di cui al comma successivo, i piani di sviluppo aziendale ed interaziendale, in base ai criteri indicati dal presente titolo ed in conformità degli obiettivi dei programmi di sviluppo comprensoriali o zonali, ed in loro mancanza in base alle direttive del consiglio regionale;

controllare le fasi di attuazione dei piani secondo le modalità e gli obiettivi in essi programmati ed in relazione alle successive erogazioni degli aiuti.

La programmazione degli interventi da parte dei consorzi va definita in collaborazione con le comunità montane competenti per territorio.

Nell'esercizio delle funzioni delegate i consorzi garantiranno la più ampia partecipazione delle forze economiche e sociali presenti nel territorio.

A tal fine va costituito un apposito comitato agricolo consultivo, del quale faranno parte le organizzazioni professionali sindacali e cooperative, incaricato di esprimere il parere sulle decisioni inerenti le funzioni delegate dalla presente legge.

Le comuntà montane, anche nei casi in cui assumono l'esercizio delle funzioni medesime, si avvarranno dell'apposito comitato tecnico previsto nei rispettivi statuti.

Per l'espletamento delle funzioni delegate i consorzi dei comuni e le comunità montane si avvarranno delle articolazioni territoriali degli uffici della Regione e delle strutture dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.

Fino alla costituzione dei consorzi previsti dalla legge di cui al primo comma le relative funzioni amministrative vengono svolte dalla giunta regionale. La giunta regionale provvederà con proprio atto, sentita la competente commissione consiliare a regolamentare tempi, procedure e modalità per assicurare un rapido espletamento degli adempimenti connessi alla definizione delle domande.

Art. 22.

Le domande già definite di cui al precedente articolo vengono trasmesse alla giunta regionale per la verifica e il pagamento.

Apposita convenzione regolerà i rapporti con gli istituti di credito incaricati della concessione dei prestiti e dei mutui necessari e le relative procedure.

Art. 23.

Gli organismi incaricati della istruttoria dei piani aziendali possono proporre alla giunta regionale la sospensione o la revoca degli aiuti concessi a norma della presente legge qualora:

il piano aziendale o interaziendale non venga attuato secondo le norme previste;

le costruzioni o le istallazioni realizzate, il materiale acquistato, anche se in conformità al piano, durante il periodo di corresponsione degli aiuti, vengano destinati a fini diversi da quelli previsti dal piano;

si verifichi la cessazione, anche parziale, dell'azienda;

il beneficiario abbia fornito nel piano aziendale indicazioni non veritiere o tali da indurre in errore.

Gli enti delegati possono avvelersi dei servizi agricoli della Regione per la vigilanza sull'attuazione dei piani aziendali sempre ai fini dell'ottenimento delle provvidenze di cui al presente titolo.

La sospenzione o la revoca degli aiuti viene deliberata dall'organo che li aveva concessi.

Titolo II

INCORAGGIAMENTO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA E DESTINAZIONE DELLA SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA E RESASI DISPONIBILE A SCOPI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE.

Art. 24.

Per conseguire le finalità di cui al titolo I, anche attraverso una adeguata mobilità delle terre, la Regione istituisce aiuti in favore degli imprenditori che cessano anticipatamente l'attività agricola e rendono disponibili le terre da loro coltivate per la destinazione in via prioritaria alla ricomposizione e al miglioramento delle strutture fondiarie, al rimboschimento, alla difesa del suolo e alla conservazione dell'ambiente, secondo gli indirizzi dei piani comprensoriali e dei piani zonali nonché della programmazione regionale.

Il regime di aiuti di cui al comma precedente consiste in:

una indennità a favore di coloro i quali anticipano la cessazione dell'attività agricola;

un premio di apporto strutturale a favore di coloro che rendono disponibili le terre di cui sono proprietari agli scopi indicati nel primo comma del presente articolo.

Per coordinare le funzioni delegate il consiglio regionale impartisce direttive agli enti delegati.

La giunta regionale assicura l'attuazione della presente legge nel rispetto delle direttive regionali.

Art. 25.

L'indennità di anticipata cessazione può essere concessa su domanda:

a) ai proprietari coltivatori diretti, o conduttori titolari di aziende agricole che destinino le terre agli scopi stabiliti dal presente titolo;

b) agli affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, mezzadri e coloni, enfiteuti, quando i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre ai fini stabiliti dal presente titolo;

c) ai coadiuvanti familiari e lavoratori agricoli dipendenti che prestino la loro attività presso l'azienda il cui titolare benefici dell'indennità di anticipata cessazione.

Art. 26.

Per usufruire della indennità di anticipata cessazione, i richiedenti devono:

a) avere compiuto i 55 anni di età;

b) dedicare all'attività agricola almeno il 50 per cento del loro tempo di lavoro;

c) ricavare da tale attività almeno il 50 per cento del reddito complessivo da lavoro;

d) essere titolari di aziende con superficie non superiore a 15 ettari. Il requisito del limite di superficie aziendale non viene richiesto per le aziende ricadenti in zone montane o dichiarate svantaggiate ai sensi della direttiva (CEE) n. 268 del 1975.

I titolari di aziende con superficie superiore ai 15 ettari, purché in possesso dei requisiti di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo, possono richiedere l'indennità di cessazione al compimento del 60° anno di età e goderne fino al 65°, a meno che non si tratti di vedove che abbiano acquistato la titolarità dell'azienda a seguito del decesso del coniuge o di invalidi affetti da una infermità che ne riduca la capacità lavorativa di almeno il 50 per cento; in tali casi trovano applicazione le norme di cui al primo comma del presente articolo.

L'indennità può essere concessa, in ogni caso, agli imprenditori di età compresa tra i 55 e i 65 anni, le cui aziende ricadano in territori montani, qualunque sia la superficie relativa.

Per la concessione dell'indennità di cessazione può essere preso in considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa superficie agricola utilizzata.

Per il calcolo del tempo attivo si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore; per reddito di lavoro si intende qualunque provento derivante da un'attività autonoma o subordinata, pubblica o privata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attività lavorativa o di vecchiaia.

Art. 27.

L'indennità di cessazione può essere concessa per ogni azienda limitatamente ad un coadiuvante familiare permanente oppure ad un lavoratore agricolo dipendente a titolo permanente.

La richiesta del coadiuvante familiare permanente prevale su quella del lavoratore agricolo dipendente a titolo permanente.

Ai sensi dell'art. 3, lettera *c*) e della direttiva (CEE) n. 72/160, si considerano coadiuvanti familiari permanenti e lavoratori agricoli dipendenti a titolo permanente i lavoratori che hanno esercitato l'attività agricola per almeno cinque anni prima dell'inoltro della domanda di indennità e che durante lo stesso periodo hanno dedicato almeno il 50 per cento della loro attività all'agricoltura.

Sempre agli stessi fini, si intendono per coadivanti familiari i lavoratori agricoli stabilmente addetti alla lavorazione o alla conduzione del fondo che facciano parte del nucleo familiare anagrafico del titolare dell'azienda, quali parenti, nei limiti di cui all'art. 77 del codice civile, dell'imprenditore o del coniuge dello stesso ancorché deceduto.

Art. 28.

Per la concessione dell'indennità di cessazione è richiesto agli imprenditori:

a) il richiedente deve avere esercitato, nelle situazioni di tempo e di reddito specificate all'art. 33 della legge 9 maggio 1975, n. 153, l'attività agricola durante un periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della donmada di indennità. In tale periodo è compresa l'attività svolta dal coniuge nei casi di subentro nella titolarità dell'azienda per decesso del coniuge stesso.

L'iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alla assicurazione di invalidità e vecchiaia ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, costituisce presunzione assoluta dell'effettivo svolgimento di attività agricola, per il corrispondente periodo di tempo. Nei casi in cui non operi la presunzione predetta, la prova dell'effettiva attività agricola svolta nel periodo prescritto può essere fornita dall'interessato con ogni altro mezzo ritenuto valido dall'organo che provvede ad istruire la domanda;

b) di non avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale o interaziendale ai sensi della presente legge;

c) di non aver alienato, con atto a titolo oneroso o a titolo gratuito, nel biennio precedente la domanda per l'indennità di cessazione, parte della propria azienda in misura superiore al 20 per cento della relativa superficie. Non si considerano a tali effetti atti di alienazione quelli conseguenti ad esproprio od a cessione per motivi di pubblica utilità o di interesse pubblico;

d) di impegnarsi, con atto sottoscritto ed autenticato da notaio o nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, a non esercitare ulteriore attività professionale agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti. L'inadempienza comporta la decadenza della concessione con l'immediato recupero, a carico dell'inadempiente, della indennità percepita fin dall'inizio.

L'imprenditore può conservare per i propri fabbisogni familiari la proprietà di una parte del fondo ceduto compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi per una estensione non superiore al 15 per cento dell'intera superficie aziendale. A sua scelta egli può trattenere la predetta quota aziendale anziché in proprietà a titolo di uso, ai sensi degli articoli 1021 e seguenti del codice civile.

Art. 29.

La concessione dell'indennità di cui agli articoli precedenti è in ogni caso subordinata, oltre che alla cessazione dell'attività agricola da parte del beneficiario nelle forme e con le conseguenze previste nei precedenti articoli, alla destinazione della superficie, nella quale si esercita l'attività agricola, ai seguenti scopi:

affitto per almeno quindici anni o vendita agli imprenditori agricoli che beneficino delle misure previste dal titolo I della presente legge, e che realizzino, con l'accorpamento, una migliore organizzazione aziendale;

perseguimento dei fini di pubblica utilità, compreso l'imboschimento, in relazione alle indicazioni dei piani urbanistici territoriali o dei piani zonali.

La superficie agricola può essere altresì posta a disposizione dell'organismo fondiario, di cui ai successivi articoli, mediante vendita o affitto non inferiore a quindici anni, per essere destinata secondo le direttive regionali o quelle del piano zonale, ad uno degli scopi indicati dal presente titolo.

Art. 30.

L'indennità di cessazione dell'attività agricola è corrisposta agli aventi titolo, a decorrere dalla data di effettiva cessazione dell'attività medesima e fino al compimento del 65° anno di età, nel seguente ammontare annuo, frazionabile, a richiesta dell'interessato, in dodici mensilità:

900 unità di conto per gli imprenditori coniugati;

600 unità di conto per gli imprenditori non coniugati o vedovi, per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli e per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.

Art. 31.

I beneficiari dell'indennità di anticipata cessazione possono ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione del versamento dei contributi volontari per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi.

Gli stessi beneficiari conservano il titolo all'assistenza sanitaria e agli assegni familiari, qualora rivestano la qualifica di capo famiglia, nei limiti e modalità previsti per la categoria di appartenenza.

Art. 32.

Il premio di apporto strutturale di cui all'art. 24 della presente legge è istituito a favore di coloro che destinino le terre di cui sono proprietari agli scopi precisati negli articoli precedenti.

Possono richiedere il premio di cui al precedente comma:

a) gli imprenditori agricoli proprietari di terreni ai quali venga concessa l'indennità di anticapata cessazione e rendano disponibili i terreni ai fini di cui al precedente titolo; in questo

caso, il premio si aggiunge all'indennità di cessazione dell'attività, al prezzo di cessione dei terreni, comprese le forme sostitutive di esso ed al canone di affitto;

b) i proprietari dei terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi, i quali avendo i loro mezzadro, colono o enfiteuta chiesto l'indennità di anticipata cessazione, pongano i propri terreni a disposizione per gli scopi previsti dal presente titolo;

c) i proprietari che, pur senza avere titolo all'indennità di cessazione dell'attività, offrano i propri terreni per gli scopi di cui al presente titolo;

d) i proprietari sui cui fondi affittuari, i coloni, i mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare, in forme associative, nell'azienda di cui divengano titolari per acquisto od affitto per la durata di almeno quindici anni, un piano di sviluppo come previsto al titolo I della presente legge;

e) i proprietari che cedano il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto per almeno quindici anni, per destinarlo all'ingrandimento di aziende sempre per la realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del titolo I della presente legge;

f) i proprietari concedenti a mezzadria e a colonia, qualora trasformino in affitto della durata di almeno quindici anni tali contratti;

g) gli affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti, che cessino l'attività agricola anche nel caso in cui non possano fruire della indennità di cessazione dell'attività di cui al presente titolo e che pongano i terreni da essi condotti a disposizione per gli scopi previsti dal presente titolo; in questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono e enfiteuta è cumulabile con quello previsto a favore del proprietario, il cui ammontare viene ridotto del 50 per cento.

Art. 33.

Il premio di apporto strutturale è corrisposto in una unica soluzione, successivamente alla effettiva destinazione dei terreni agli scopi di cui al presente titolo.

L'importo del premio è pari ad otto annualità del canone di affitto, determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone; è ridotto a sei annualità nel caso di anticipata cessazione prevista dalla lettera *c*) dell'articolo precedente.

In ogni caso, il premio è maggiorato del 25 per cento quando i terreni sono offerti in affitto.

Gli aventi titolo possono chiedere che l'ammontare del premio di apporto strutturale sia aggiunto a quello del prezzo di cessione dei terreni per la costituzione di una rendita vitalizia reversibile a favore del coniuge superstite, dei figli maggiori di età inabili al lavoro.

Gli enti delegati di cui all'art. 19 della presente legge, entro venti giorni, esprimono parere sulle richieste in relazione agli obiettivi dei piani zonali o comprensoriali e, comunque, delle direttive della Regione.

Le risultanze dell'istruttoria ed il parere dell'ente delegato vengono trasmessi alla giunta regionale che, in base alle decisioni degli organismi predetti rilascia motivato nulla-osta per il pagamento della indennità per anticipata cessazione.

Il nulla-osta viene trasmesso contemporaneamente all'INPS, che provvede al pagamento, ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per quanto concerne, invece, il premio di apporto strutturale, sulla base di elenchi degli aventi diritto predisposti dagli organismi di cui sopra, la giunta regionale provvede al pagamento dei premi ed invia gli elenchi medesimi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i rapporti finanziari con la Comunità europea.

Ai fini della concessione del premio verranno considerate con priorità le domande presentate dagli aventi titolo di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) del precedente articolo.

Art. 34.

Le domande per la corresponsione dell'indennità di anticipata cessazione nonché quelle per il premio di apporto strutturale devono essere rivolte al consorzio, il quale provvede all'istruttoria tramite gli uffici agricoli regionali.

Gli uffici di cui al precedente comma provvedono, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda:

a) all'istruttoria per verificare la rispondenza della richiesta di aiuti ai criteri stabiliti dalla presente legge e dalle direttive emanate dalla Regione;

b) all'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dal presente titolo e in particolare la effettiva destinazione delle terre agli scopi di cui all'art. 29. Qualora l'avente diritto alla indennità abbia fatto ricorso per la cessione del proprio fondo all'organismo fondiario, le certificazioni da questo rilasciate sono valide ai fini dell'espletamento delle relative incombenze istruttorie;

c) alla liquidazione dell'indennità di cui ai commi precedenti provvede la giunta regionale previo riscontro del possesso dei requisiti e delle risultanze istruttorie.

Art. 35.

Le funzioni di organismo fondiario sono esercitate dall'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, il quale provvede all'acquisizione delle terre resesi disponibili, secondo quanto previsto dalla presente legge, mediante compravendita o affitto di durata di almeno quindici anni e di altri terreni offerti da proprietari che non beneficino delle provvidenze e degli interventi della presente legge.

L'ente valuta le possibilità di effettiva destinazione agricola o extra agricola dei terreni acquisiti, dandone dettagliata comunicazione agli enti territoriali interessati; provvede ad organizzare unità produttive idonee a consentire la formazione di imprese familiari singole o associate in armonia con gli indirizzi produttivi fissati dai piani zonali o dalle direttive regionali.

Alle assegnazioni dei terreni provvede l'organismo fondiario in conformità delle direttive regionali che fisseranno i criteri di assegnazione.

Hanno diritto di preferenza i giovani coltivatori di età inferiore ai 40 anni e le cooperative agricole.

Qualora sui fondi messi a disposizione dell'organismo fondiario esistano mezzadri, coloni o affittuari, questi, singolarmente o associati, in possesso dei requisiti richiesti per la presentazione del piano di sviluppo aziendale, hanno nei confronti dell'organismo fondiario diritto di prelazione per l'acquisto e priorità assoluta per l'ottenimento del fondo in affitto.

L'organismo fondiario, nell'ambito delle sue disponibilità, deve soddisfare tempestivamente le richieste delle aziende di cui all'art. 15 della presente legge, rilasciando dichiarazione di impegno che deve essere allegata al piano di sviluppo.

L'organismo fondiario può anche procedere all'immediata messa a disposizione, a titolo precario, delle terre richieste, salvo l'adozione dei provvedimenti definitivi a seguito della approvazione del piano di sviluppo.

I terreni che non possono essere destinati agli scopi di miglioramento strutturale, ma suscettibili sempre di valorizzazione agricola, verranno utilizzati nell'ahbito dei piani zonali o secondo le direttive regionali, per operazioni di riordino fondiario, di accorpamento in particolare per l'arrotondamento di proprietà diretto-coltivatrici, ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni; per iniziative sperimentali dimostrative o per formazione di aziende silvo-pastorali.

Per tali terreni l'organismo fondiario, sempre, su parere del consorzio, può adottare misure temporanee di utilizzazione anche mediante concessioni precarie a terzi, i quali sono in ogni caso obbligati a rilasciare i fondi in qualunque momento a richiesta dell'organismo stesso. Tali concessioni non possono avere una durata superiore ad un anno.

L'organismo fondiario informa trimestralmente la Regione dell'attività svolta in attuazione del presente titolo, in modo che la Regione medesima possa a sua volta trasmettere le notizie al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i rapporti con la Comunità europea.

Art. 36.

Il prezzo di cessione delle terre da parte dell'organismo fondiario agli imprenditori che realizzino un piano di sviluppo agricolo non può essere superiore a quello corrisposto all'originario proprietario; il canone per l'affitto dei terreni da parte degli imprenditori predetti all'organismo fondiario e da parte di questo agli originari imprenditori, è determinato e corrisposto in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di equo canone.

Il pagamento del prezzo di cessione delle terre al proprietario avrà luogo in tre rate, di cui la prima al momento della stipula dell'atto e le altre entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla predetta stipula.

Gli aventi diritto possono chiedere che, in luogo della corresponsione del prezzo di vendita delle terre, venga costituita, a loro favore, con l'ammontare del prezzo medesimo, una rendita vitalizia, da determinarsi sulla base della « tariffa di rendita vitalizia immediata », adottata dall'Istituto nazionale assicurazioni ed approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Detta rendita è reversibile a favore del coniuge superstite, dei figli minori e dei figli maggiori di età, inabili al lavoro.

Titolo III

ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO DI INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE OCCUPATE IN AGRICOLTURA.

Art. 37.

La Regione promuove l'istituzione di un servizio di informazione socio-economica con il compito di:

dare alla popolazione agricola una informazione generale sulle possibilità di migliorare la propria condizione socio-economica;

studiare ed esaminare i casi individuali in vista di un adattamento a nuove situazioni;

mettere le persone, interessate a dare un nuovo orientamento alle loro aziende, in contatto con i servizi competenti presenti sul territorio regionale;

fornire consigli ed orientamenti per lo svolgimento, il proseguimento o la cessazione definitiva dell'attività agricola, o per la eventuale scelta di un'altra attività;

far conoscere le possibilità di una migliore qualificazione professionale nel settore agricolo e le prospettive offerte ai propri familiari nel settore stesso ed in altri settori;

far conoscere e valutare le possibilità di soluzioni associative nell'ambito dei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione per consentire la maturazione di una coscienza associativa e cooperativistica;

indirizzare gli interessati ai competenti servizi per il migliore svolgimento delle procedure amministrative inerenti al soddisfacimento delle esigenze proprie e di quelle dei familiari.

L'attività di informazione socio-economica è svolta in conformità degli obiettivi fissati dalla programmazione regionale, comprensoriale e delle comunità montane, in particolare con le scelte prioritarie contenute nei piani zonali, nonchè nelle direttive regionali.

Art. 38.

La Regione istituirà, nell'ambito della propria organizzazione amministrativa, un apposito servizio con il compito di:

coordinare l'informazione socio-economica con l'attuazione della programmazione regionale e con le strutture per la formazione, informazione e qualificazione agricola;

studiare idonee metodologie per l'espletamento della informazione socio-economica;

determinare i criteri per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento degli informatori socio-economici;

esercitare il controllo sull'attività degli enti riconosciuti idonei a svolgere attività di informazione socio-economica.

In particolare, il servizio provvederà, in collaborazione con gli altri uffici dell'amministrazione regionale, degli enti locali e con gli enti operanti nella Regione, alla rilevazione dei principali processi di ristrutturazione dell'agricoltura nell'ambito del territorio regionale e di mobilità territoriale e settoriale della popolazione agricola.

Art. 39.

Per quanto concerne le attività di informazione valgono le disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1975, n. 153, fatte salve le competenze statutariamente riservate al consiglio regionale, sia per quanto riguarda l'organizzazione sia per quanto riguarda la spesa.

Art. 40.

La Regione svolge l'attività di informazione socio-economica sulla base di specifici programmi annuali approvati dal consiglio regionale e ne affida la gestione ai consorzi di comuni ed alle comunità montane.

Tale attività può essere altresì affidata alle associazioni, enti o istituti di diritto pubblico o privato che abbiano ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

I consorzi di comuni, le associazioni, gli enti e gli istituti di cui sopra, devono presentare entro il 30 novembre di ogni anno una relazione sull'attività svolta e il rendiconto economico.

Annualmente la giunta regionale presenterà una relazione al consiglio sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Art. 41.

I compiti degli enti delegati nell'ambito del territorio di loro competenza sono:

formulare programmi annuali per lo sviluppo dell'attività di informazione socio-economica;

coordinare l'attività di informazione socio-economica;

garantire la partecipazione dei produttori e lavoratori agricoli a quanto previsto dal presente titolo.

Art. 42.

Al riconoscimento delle associazioni regionali provvede il il presidente della giunta regionale sentito il parere della competente commissione consiliare.

Ai fini del riconoscimento le associazioni devono avere i seguenti requisiti:

a) essere costituite da produttori singoli o associati e con l'adesione di almeno cinquecento produttori;

b) avere una durata non inferiore a dieci anni;

c) essere rette da uno statuto deliberato a maggioranza assoluta dagli aderenti all'associazione;

d) prevedere l'adozione di quadri di consulenti socio-economici in possesso di requisiti per lo svolgimento dell'attività assunta come scopo sociale che, entro il triennio successivo alla costituzione dell'associazione, siano formati per almeno il 75 per cento da consulenti socio-economici in possesso del titolo previsto dalla legge 9 maggio 1975, n. 153;

e) assumere come scopo sociale, la creazione di servizi informativi per i propri associati e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 50 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Il riconoscimento è valido per cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza di ciascun quinquennio con la procedura di cui al primo comma, previo accertamento della persistenza delle condizioni richieste, e salve le eventuali modifiche statutarie.

Il riconoscimento e il suo rinnovo sono dati su documentata domanda delle associazioni da presentarsi al presidente della giunta regionale.

Art. 43.

L'idoneità a svolgere compiti di informazione socio-economica degli istituti ed enti che operino soltanto nell'ambito regionale, è riconosciuta con deliberazione della giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, su documentata domanda dell'istituto od ente, da presentarsi al presidente della giunta regionale.

La giunta accerta in particolare, l'adeguamento delle norme statutarie e dell'organizzazione dell'istituto od ente alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti di cui alla presente legge.

Il riconoscimento è valido per cinque anni e può essere rinnovato a scadenza di ciascun quinquennio con la procedura di cui al primo comma, previo accertamento della persistenza delle condizioni richieste e salvo l'ulteriore adeguamento ai sensi del comma precedente.

Art. 44.

Sulla base del programma annuale approvato dal consiglio regionale, la giunta regionale provvede con proprie deliberazioni alla concessione e liquidazione dei contributi previsti dagli articoli 59 e 60 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e degli eventuali anticipi.

Art. 45.

Ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, la Regione istitutisce corsi di formazione e perfezionamento, nonchè incontri di aggiornamento, di consulenti socio-economici.

Le materie di insegnamento previste per i predetti corsi sono, oltre a quelle previste dall'art. 51, lettera *b*), della legge 9 maggio 1975, n. 153, anche le seguenti:

programmazione e assetto territoriale;

diritto di famiglia;

orientamento scolastico e professionale;

psicologia della popolazione rurale, metodi di contatto e animazione;

aspetti tecnici, produttivi ed economici inerenti alle coltivazioni e agli allevamenti.

Ai fini dell'attuazione dei corsi e degli incontri di cui sopra, la Regione stipulerà apposite convenzioni con l'Università degli studi di Perugia.

Art. 46.

Sono ammessi ai corsi di formazione di consulenti socio-economici i candidati che abbiano almeno i seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 40, fatte salve le eccezioni previste dalle norme sulla partecipazione ai pubblici concorsi;

b) possesso per almeno l'80 per cento dei partecipanti, di diploma di laurea in scienze agrarie o forestali o medicina veterinaria o scienze naturali o biologiche o di diploma di istituto medio superiore ad indirizzo agrario; per il restante 20 per cento potranno essere ammessi coloro che avendo età non inferiore ad anni 25 e non superiore ad anni 45, abbiano per almeno cinque anni svolto attività di direzione in organizzazioni professionali, sindacali e cooperative di interesse agricolo;

c) avere superato un colloquio psico-attitudinale inteso ad accertare la propensione all'attività di consulente socio-economico.

Per l'ammissione ai corsi di perfezionamento sono richiesti i seguenti requisiti:

a) avere svolto per almeno tre anni attività pratica di consulente socio-economico;

b) avere superato un colloquio inteso ad accertare, sulla base della esperienza acquisita, l'attitudine dei candidati a frequentare con profitto i corsi di perfezionamento di consulenti socio-economici.

Gli incontri di aggiornamento sono riservati ai consulenti socio-economici in attività di servizio.

Art. 47.

A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione di consulenti socio-economici, viene rilasciato un attestato ufficiale contenente la valutazione finale espressa in sessantesimi e valida quale requisito preliminare necessario ai fini dell'eventuale assunzione in servizio. Sulla base dei risultati verrà predisposta apposita graduatoria.

Anche a seguito dei corsi di perfezionamento e degli incontri di aggiornamento vengono rilasciati appositi attestati di frequenza.

Art. 48.

La giunta regionale nomina una commissione che ha il compito di valutare i titoli presentati dagli aspiranti ai corsi di formazione di consulenti socio-economici, e sulla base del colloquio previsto alla lettera c) del precedente art. 46, formare la graduatoria necessaria all'ammissione al corso stesso; tale commissione è così composta:

dal presidente della giunta regionale o suo delegato che la presiede;

da tre rappresentanti della Regione nominati dal consiglio regionale con voto limitato;

da un rappresentante E.S.A.U.;

da un rappresentante designato dall'università e scelto tra i docenti di agraria;

da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle rispettive organizzazioni regionali.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale.

Art. 49.

I consulenti socio-economici in possesso dell'attestato rilasciato dall'organo incaricato a tenere i corsi di formazione dei consulenti socio-economici possono essere assunti con contratto professionale a termine, procedendo secondo l'ordine di graduatoria degli idonei compilata al termine dei relativi corsi effettuati ai sensi dell'art. 51 e seguenti della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Nelle assunzioni dovranno essere utilizzate a progressivo esaurimento le graduatorie degli idonei formulate al termine di ogni anno, a cominciare da quella relativa al 1978.

Art. 50.

Per consentire agli occupati in agricoltura, con età superiore ai 18 anni ed inferiore ai 55 anni, di acquisire una migliore aggiornata qualificazione nella professione agricola, la Regione istituisce appositi corsi di qualificazione e di specializzazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 55 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

La Regione può affidare lo svolgimento di attività di qualificazione e di specializzazione, di cui al primo comma, alle organizzazioni professionali e dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che debbono avvalersi di associazioni o istituzioni specializzate da esse costituite.

I corsi per la qualificazione professionale in agricoltura sono istituiti sulla base delle previsioni del piano regionale per la formazione e qualificazione professionale.

Art. 51.

I corsi di cui all'articolo precedente dovranno essere articolati:

a) corsi di formazione e qualificazione professionale di capi d'azienda;

b) corsi di formazione e qualificazione professionale di lavoratori agricoli dipendenti e di coadiuvanti familiari;

c) corsi di aggiornamento e di perfezionamento di capi d'azienda.

I corsi di formazione e qualificazione dovranno avere una durata di almeno 200 ore, riservate tanto all'insegnamento teorico di base quanto alle esercitazioni pratiche ed ai sopralluoghi aziendali.

I corsi di aggiornamento e perfezionamento dovranno avere una durata di almeno 120 ore.

A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione viene rilasciato un attestato.

Ad integrazione del mancato guadagno, viene concesso un premio di frequenza a coloro che hanno seguito con profitto i corsi per capi di azienda.

La misura dei premi, per ciascun tipo di corso, verrà determinata annualmente, entro la data del 31 ottobre, dalla giunta regionale.

I programmi dei corsi di cui alla lettera a) debbono avere carattere teorico e pratico, comunque devono rispettare un continuo collegamento con la realtà e basarsi sui seguenti argomenti:

analisi della gestione aziendale;

tecnica delle coltivazioni, con particolare riferimento a quelle tipiche della zona;

tecnica degli allevamenti;

problemi della produzione e del mercato dei principali prodotti agricoli;

commercializzazione dei prodotti agricoli;

problemi di carattere associativo con particolare riguardo all'attività collettiva per la raccolta, conservazione, lavorazione trasformazione e vendita dei prodotti agricoli;

problemi sociali e del lavoro in agricoltura.

I programmi dei corsi di cui alla lettera b) devono avere carattere pratico con particolare riferimento alla specializzazione delle operazioni colturali, all'uso delle macchine, degli antiparassitari, dei concimi e degli altri mezzi di produzione ed al razionale allevamento delle varie specie di bestiame.

Saranno trattati, inoltre, problemi particolari relativi ai singoli ambienti in cui operano gli interessati.

Ai corsi di cui alla lettera c) sono ammessi, a cicli triennali, coloro che hanno frequentato i corsi di cui alla lettera a) e abbiano esercitato nello stesso periodo attività di capo azienda.

Art. 52.

La vigilanza ed il controllo del regolare svolgimento dei corsi, nonchè in ordine al rispetto dei programmi di attività, vengono esercitati dalla giunta regionale.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53.

Le disposizioni previste dalla presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 54.

In attesa della istituzione dei consorzi di cui alla legge regionale n. 40 del 3 giugno 1975, tutte le funzioni attribuite dalla presente legge agli stessi, sono esercitate dalla giunta regionale.

Art. 55.

In caso di inadempienza degli enti od organizzazioni cui vengono affidati i compiti in attuazione della presente legge, la giunta regionale invita gli stessi a provvedervi entro un periodo di tempo previsto dalla IV direttiva C.E.E. trascorso il quale provvede direttamente al compimento dei singoli atti.

Art. 56.

Gli enti delegati inviano semestralmente una relazione alla giunta regionale sull'attività svolta e sui problemi generali e particolari che si presentano in connessione con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge.

La giunta regionale provvederà a sua volta a rimettere annualmente al consiglio una dettagliata relazione sui risultati conseguiti dall'attuazione della presente legge; provvederà altresì alle segnalazioni periodiche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste previste dalla legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 57.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione farà fronte con i fondi che verranno stanziati dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, in base al riparto stabilito dal CIPE di cui al cap. 821 della parte entrata ed ai capitoli 1170, 1171, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 3485, 3486, 3615 della parte uscita del bilancio 1978.

La giunta regionale, sulla base dei programmi stralcio annuali approvati dal consiglio, ripartisce i fondi relativi allo svolgimento dei corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento degli operatori agricoli.

Art. 58.

La Regione può, con fondi tratti dal proprio bilancio, promuovere iniziative volte all'ampliamento delle attività di cui al titolo III, nel rispetto dei principi di cui alla direttiva (CEE) n. 72/161, della legge 9 maggio 1975, n. 153 e delle norme generali che regolano la materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 20 luglio 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 19 *giugno* 1978 (*atto n.* 872).
Il visto del commissario del Governo deve intendersi apposto a seguito dell'avviso favorevole della commissione C.E.E. comunicato in data 11 *luglio* 1979.

(7983)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 maggio 1979, n. 11-7/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche, per quanto attiene la determinazione del programma di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso da bandirsi ai sensi dell'art. 62, comma secondo, della medesima legge alla qualifica di direttore di divisione di ragioneria della carriera direttiva del ruolo speciale delle finanze e del patrimonio.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 24 *luglio* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 63 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 4531 di data 18 maggio 1979;

Decreta:

Art. 1.

Le prove d'esame dei concorsi pubblici per l'assunzione alla qualifica di « direttore di divisione di ragioneria » della carriera direttiva del ruolo speciale delle finanze e del patrimonio, sono costituite da:

tre prove scritte;
una prova orale.

Art. 2.

PROVE SCRITTE

Prima prova.

La prova verterà sui seguenti argomenti:

istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo;
istituzioni di diritto privato;
scienza delle finanze e diritto finanziario.

Seconda prova.

La prova verterà sui seguenti argomenti:

economia politica;
politica economica e finanziaria;
economia delle aziende pubbliche;
statistica metodologica ed economica.

Terza prova.

La prova verterà sui seguenti argomenti:

ragioneria generale e applicata;
ragioneria delle aziende pubbliche ed istituzioni di contabilità pubblica (Stato-regioni);
matematica finanziaria ed attuariale.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie indicate per le prove scritte, verterà sui seguenti argomenti:

diritto regionale;
diritto tributario;
economia aziendale;
ordinamento finanziario delle regioni e della provincia autonoma di Trento;
ordinamento giuridico della provincia autonoma di Trento con particolare riferimento al suo statuto e relative norme di attuazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 28 maggio 1979

MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1979
Registro n. 26, *foglio n.* 11

(7111)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792640)